

# OMNIA *i*USTITIAE

ANNO XX NUMERO 1

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



## EDITORIALE

Ricomincio da venti

## VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Elezioni rinnovo Consiglio dell'Ordine.  
La Cerimonia di insediamento

La cerimonia di consegna delle medaglie  
d'oro e delle toghe d'onore

## LA PAGINA DEI CONVEGNI

Presentazione della prima edizione  
del manuale di diritto del lavoro  
degli Autori Italo Meoli e  
Rocchina Staiano

**Periodico Quadrimestrale  
dell'Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore**

Registrazione presso il Tribunale  
di Nocera Inferiore  
n. 184 del 23.02.2004

**Presidente**

Anna De Nicola

**Direttore Editoriale**

Luigi Ciancio

**Direttore Responsabile**

Marianna Federico

**Comitato di Redazione**

Lucia Apuzzo  
Marianna Arpaia  
Barbara Barbato  
Carmela Bonaduce  
Antonio Coppola  
Maria Coppola  
Renata Gaeta  
Mario Gallo  
Gianluca Granato  
Eliana Libroia  
Emiliana Matrone  
Italo Meoli  
Andrea Milo  
Angelo Mondelli  
Marianna Polito  
Gaetano Riccio  
Giuseppina Romano  
Eleonora Stefanelli  
Rossella Ugliano

**Segretario di Redazione**

Massimo De Martino Adinolfi

**Proposte e suggerimenti ai contatti**

Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore  
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432  
e.mail:  
[omniaiustitiae@foronocera.it](mailto:omniaiustitiae@foronocera.it)

Progetto grafico a cura di  
Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,  
che dovrà essere inviato a mezzo mail,  
non sarà restituito

**Impaginazione e stampa**

**PIBIESSE srl**

cell. 081 929449  
[info@pibiessesrl.it](mailto:info@pibiessesrl.it)

Le immagini a corredo di questo numero sono  
tratte dal web  
© 2022 Foto  
PIBIESSE srl

© 2022 Testi  
Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore

**OMNIA IUSTITIAE**



Statua di San Paolo, particolare della facciata della Basilica di Sant'Alfonso Maria de' Liguori

# s o m m a r i o

## EDITORIALE

*Luigi Ciancio*  
Ricomincio da venti 4

## VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA

*La redazione*  
Elezioni rinnovo Consiglio dell'Ordine. La Cerimonia di insediamento 6

La cerimonia di consegna delle medaglie d'oro e delle toghe d'onore 13

## GIURISPRUDENZA

*Maria Coppola*  
Procedimenti ad evidenza pubblica ed equilibrio tra la discrezionalità della stazione appaltante nella individuazione dei requisiti di gara ed il principio del favor participationis 22

*Giuseppina Romano*  
L'Istituto della recidiva ex art. 99 c.p. e l'informazione provvisoria delle Sezioni Unite alla pubblica udienza del 30.03.2023 23

## DOTTRINA

*Eliana Libroia*  
L'oggetto e la natura del provvedimento di espropriazione per pubblica utilità: dottrina e giurisprudenza a confronto 27

*Italo Meoli*  
Approvata la legge delega sostegno anziani - Legge n. 33 del 23 Marzo 2023 30

*Gaetano Riccio*  
Il sequestro tra le misure di prevenzione patrimoniali del Codice Antimafia 33

## HISTORIA ET ANTIQUITATES

*Francesco Fabiano*  
Il Santuario di Maria Santissima Incoronata dei Bagni 36

## LA PAGINA DEI CONVEGNI

*Claudia Perrino Ruggiero*  
Presentazione della prima edizione del manuale di diritto del lavoro degli Autori Italo Meoli e Rocchina Staiano 00

## NOTIZIE DAL CONSIGLIO

*A cura di Barbara Barbato,  
Consigliere del COA di Nocera Inferiore*

News COA	42
News CASSA FORENSE	42
News CNF	46
Le statistiche	48

## Editoriale di Luigi Ciancio

### Ricomincio da venti

Con questo numero, festeggiamo il ventesimo anno di vita della nostra rivista.

Ed io sono ancora presente come negli ultimi venti anni: così hanno voluto il presidente (o presidentessa) e l'intero consiglio dell'ordine, peraltro nuovo di zecca. E quasi coincide questa mia provvisoria rentrée con la inaugurazione dell'anno giudiziario, cerimonia inutile che è servita in passato e serve oggi solo a raccogliere le crescenti lamentele dei vertici della magistratura i quali evidenziano cose già note: la giustizia è allo sfascio.

Doglianze queste, confermate dalle tante classifiche stilate dai mille organismi preposti a tanto che relegano l'Italia ed il suo Stato di diritto tra gli ultimi al mondo.

I molteplici episodi che si succedono nel nostro Paese e registrati dalla cronaca nera con esasperante quotidianità sono divenuti motivi di dibattito sullo stato della giustizia e su quanto si potrebbe o si dovrebbe fare per venire fuori da una forma di impasse in cui ci si è cristallizzati. Dibattito che registra la partecipazione non solo degli addetti ai lavori ma anche del cittadino comune che, alla fine, è il diretto fruitore dei servizi del pianeta giustizia.


Dinanzi a decisioni contrastanti, benché afferenti analoghe fattispecie, il cittadino, ma non solo, si domanda se i giudicanti operino facendo riferimento ad una medesima codicistica o se invece non siano arbitri di risolvere i casi loro affidati applicando regole personalistiche che finiscono per smentire tutti. E guai, se la sfiducia sul funzionamento della giustizia diventa tema prevalente nella opinione pubblica sempre più scontentata di fronte a decisioni che non sempre appaiono comprensibili se rapportati a fenomeni criminosi che, giorno per giorno, interessano il nostro Paese. Ancor più se, sotto la spinta emotiva, si assumono provvedimenti legislativi discutibili e non in linea coi principi normativi di uno Stato serio e civile.


E' indispensabile lanciare messaggi forti perché vi sia un recupero di credibilità nella giustizia. I cittadini devono sentirsi al sicuro nel loro Paese e nelle proprie case, liberi di passeggiare per le strade cittadine senza la costante preoccupazione di essere investiti dal solito ubriaco-drogato, di essere rapinati dai pochi spiccioli che li accompagnano, di essere accoltellati se neppure gli spiccioli vengono trovati, di essere stuprati.

La garanzia di sicurezza e di tranquillità può essere data solo da uno Stato capace di far sentire la sua presenza forte e da una giustizia che sappia applicare la legge in maniera adeguata, senza alcuna violazione normativa. Ma per garantire ciò è necessario che il nostro sistema giudiziario venga rivisitato e siano trovati i giusti rimedi che non ne hanno consentito sin qui un equilibrato funzionamento.

La escalation delinquenziale si fronteggia esclusivamente con l'intervento deciso di una giustizia che garantisce la certezza della pena. A tanto devono provvedere, ognuno per la sua parte gli organi istituzionali preposti i quali, a nostro avviso, non devono assumere nei confronti della giustizia un atteggiamento conflittuale ma collaborativo, nel senso di rinvenire ogni più utile risorsa perché il nostro Paese ritorni a respirare aria di legalità e si ritrovi ad essere lo Stato di diritto che è sempre stato.

Si legiferi non sulla base di estemporanea emotività ma con la razionalità che il momento, sicuramente difficile, richiede. Lo Stato non può abdicare a quelli che sono i suoi compiti né può, con un atteggiamento remissivo, far credere al cittadino comune che possa farsi giustizia da solo.





\*\*\*\*\*

Con questo numero, il primo del ventesimo anno di pubblicazione, la nostra rivista presenta, com'è nella tradizione, una nuova immagine di copertina che ci auguriamo possa piacere ai nostri lettori.

## Voci dal Palazzo di Giustizia

La Redazione

### Elezioni rinnovo Consiglio dell'Ordine. La Cerimonia di insediamento

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore si sono svolte nell'Aula Biblioteca del Palazzo di Giustizia di Nocera Inferiore - Palazzina A - sito in Via G. Falcone, nelle giornate del 25,26 e 27 gennaio scorso. Anche per questa competizione il Consiglio ha utilizzato il sistema di voto elettronico che ha garantito una maggiore rapidità nell'operazione di voto da parte dell'elettore, consentendo poi, a chiusura del seggio elettorale, la immediata proclamazione degli eletti.

Il seggio elettorale, anche in questa sessione, è stato presieduto dall'Avvocato Salvatore Giordano, coadiuvato dal Segretario, Consigliere Segretario uscente, Avvocato Umberto Mancuso e dai seguenti componenti del seggio: Fabio Armenante, Lucia Bisogno, Salvatore Fezza, Luca Maccauro, Francesca Manchia, Gianpiero Longobardi, Pasquale Pontarelli, Giuseppe Sessa, Giuseppe Aristide Varone.

Nell'aula Biblioteca, il 27 gennaio alle ore 13:05, il Presidente del seggio, dinanzi a una folta rappresentanza di iscritti ha proclamato eletti alla carica di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, per il quadriennio 2023-2026, i seguenti avvocati con l'indicazione dei voti conseguiti:

DE NICOLA Anna	voti 988
BARBATO Barbara	voti 906
TORRE Antonio	voti 867
BELFIORE Rosalba	voti 808
NOCERA William	voti 735
SQUILLANTE Matilde	voti 735
SAVARESE Antonio	voti 713
FERRARA Caterina	voti 699
PAGANO Germana	voti 680
FERRAJOLI Gianfranco	voti 643
CAPUANO Aniello	voti 597
TROTTA Gianfranco	voti 581
CITRO Rossella	voti 536
CAMMARANO Maria	voti 509
SIRICA Vincenzo	voti 491
GALLO Mario	voti 487
GRANATO Antonio	voti 431
MAURI Guglielmo	voti 418
PROVENZA Giovanni Battista	voti 374

SPINELLI Francesco                      voti 359  
FARINA Colomba                            voti 357

Il Consiglio dell'Ordine forense neoeletto nella sua prima adunanza del 3 febbraio ha eletto all'unanimità, l'Avvocato Anna De Nicola quale Presidente, l'Avvocato Barbara Barbato quale Vicepresidente, l'Avvocato Antonio Savarese quale Consigliere Segretario e l'Avvocato William Nocera quale Consigliere Tesoriere.

Per la prima volta nella storia dell'Ordine di Nocera Inferiore assume la Presidenza del Consiglio una donna, l'Avvocato Anna De Nicola, prima degli eletti nella competizione elettorale, che aveva già ricoperto in passato, per diverse consiliature, la carica di Consigliere Segretario e, dalla sua istituzione, quella di Direttore della Scuola Forense "Fiorentino De Nicola".

Lo scorso 18 febbraio, alle ore 11:00, alla presenza di Autorità ed iscritti che hanno gremito l'aula Bunker del Palazzo di Giustizia, si è tenuta la celebrazione, di rito, dell'insediamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore per il quadriennio 2023/2026.

La cerimonia ha avuto inizio con la lettura da parte del Consigliere Segretario, Avvocato Antonio Savarese del verbale dell'adunanza consiliare n. 2 del 3 febbraio 2023 di proclamazione del Consiglio ed elezione delle cariche istituzionali.

Ha portato il suo saluto ai consiglieri eletti il Presidente del Tribunale facente funzioni, Vito Colucci. Sono intervenuti i rappresentanti nazionali dell'Avvocatura oltre a diversi sindaci del Circondario, rappresentanti delle Associazioni Forense e l'Avvocato Guido Casalino Presidente uscente.

Riportiamo di seguito il discorso di insediamento tenuto dalla neo-eletta Presidente, Avvocato Anna De Nicola e gli interventi di saluto del Compo-





nente del Consiglio Nazionale Forense per il Distretto di Salerno, Avvocato Aniello Cosimato e dell'Avvocato Guido Casalino, Presidente uscente.

#### **Intervento della Presidente, Avvocato Anna De Nicola**

Buongiorno, porgo il saluto del Consiglio dell'Ordine, nella rinnovata composizione, alle Autorità intervenute, al Presidente del Tribunale, al Procuratore, ai Magistrati, al personale amministrativo e a tutti i presenti.

Saluto e ringrazio i Colleghi, che, intervenendo a questa cerimonia, in cui si presenta il consiglio eletto per il quadriennio 2023/2026, hanno, con la loro presenza, manifestato la loro vicinanza al Consiglio.

Un mio personale ringraziamento, per quanto hanno fatto nella precedente consiliatura, va ai Colleghi che non fanno più parte del consiglio: al Presidente Guido Casalino, al Vicepresidente Mario Cretella, al Segretario Umberto Mancuso, alla Tesoriera Elena Contaldi, ai consiglieri Laura Pica, Piero De Martino e Fabio Siani.

Un importante apporto al lavoro che il nuovo Consiglio andrà a svolgere, sarà certamente dato dall'attività che verrà assolta dalla vicepresidente, Avv. Barbara Barbato, dal Consigliere Segretario, Avv. Antonio Savarese, e dal Consigliere Tesoriere, Avv. William Nocera; il loro sarà un compito impegnativo e determinante, che, anche alla luce dell'esperienza maturata nel precedente quadriennio, ne sono certa, assolveranno in modo egregio.

Anche agli altri Colleghi rieletti, Avv.ti Rosalba Belfiore, Maria Cammarano, Aniello Capuano, Rossella Citro, Colomba Farina, Caterina Ferrara, Antonio Granato, Germana Pagano, Gianbattista Provenza, Vincenzo Sirica e Antonio Torre, vanno i miei complimenti per l'attività svolta in passato; la loro conferma rappresenta la prova tangibile dell'apprezzamento della Classe Forense per quanto hanno fatto.

Un cordiale benvenuto ai Consiglieri di nuova nomina: avvocati Gianfranco Ferraioli, Mario Gallo, Guglielmo Mauri, Francesco Spinelli, Gianfranco Trotta, i quali, con il loro entusiasmo e la loro energia, porteranno il loro prezioso contributo al lavoro che il nuovo consiglio andrà a svolgere, così come un prezioso contributo sarà dato, anche, dall'attività che andrà ad espletare la Collega Matilde Squillante, neoeletta oggi, ma già con precedente esperienza consiliare.

Un particolare plauso va ai nostri ineccepibili impiegati, Massimo De Martino e Rosa Vergati, che con abnegazione e disponibilità si adoperano quotidianamente, al fine di assicurare il perfetto funzionamento del nostro Ordine.

Desidero ringraziare ciascuno dei 988 Colleghi, che mi hanno votata, dimostrandomi stima e amicizia, grazie ai quali, oggi, sono qui, a ricoprire questa importante carica.

Con tanta emozione e passione, insieme ai miei Consiglieri, mi accingo, in piena armonia e condivisione, a intraprendere questo prestigioso cammino, da me agognato da tantissimi anni, con la

a sinistra  
La neo eletta  
Presidente  
Anna De Nicola

a destra  
Il Consiglio

consapevolezza della grande responsabilità che il ruolo da me assunto comporta, ma anche con la certezza e la volontà di adoperarmi ogni giorno al meglio, a tutela di ogni singolo Avvocato iscritto al nostro Albo e con l'umiltà di chi ha sempre qualcosa da imparare da ciascun Collega. Cercherò di continuare al meglio il lavoro svolto da Chi mi ha preceduto, auspicando di potere contribuire



alla crescita del nostro Foro, anche attraverso il dialogo e l'ascolto, cercando di fare tesoro dei suggerimenti e consigli, ben conscia dell'importante funzione dell'Avvocatura nel sistema giustizia. Desidero rappresentare a tutti che l'intero Consiglio sarà sempre pronto a recepire le istanze dei Colleghi, dando voce alle loro esigenze e cercando di non deluderne le aspettative, nel doveroso rispetto del delicato e importante compito dagli stessi affidatoci.

Porterò avanti il ruolo assunto in piena indipendenza, autonomia e libertà, perché "La libertà è condizione ineliminabile della legalità; dove non vi è libertà non può esservi legalità". Questo Consiglio, tengo a evidenziarlo, ha particolarmente a cuore la formazione, associata a comportamenti deontologici ineccepibili, binomio che permette di mantenere un alto grado di professionalità e autorevolezza e consente di interloquire con la Magistratura, nella assoluta consapevolezza che, pur nel rigoroso rispetto dei ruoli, l'Avvocatura può dare un contributo prezioso nell'attività e nella gestione della Giustizia. Scriveva Calamandrei: "Magistratura ed avvocatura sono organi complementari di una sola funzione, legati da scambievole rispetto e da reciproco riconoscimento di uguale dignità verso lo scopo comune".

E l'importanza della formazione ed il rispetto delle

regole è anche ciò che dobbiamo trasmettere ai giovani Colleghi e ai praticanti, ai quali dobbiamo garantire strumenti e competenza per un percorso formativo idoneo, assicurando loro la nostra vicinanza e il nostro aiuto, atteso, oltretutto, il delicato momento che attraversa l'Avvocatura.

Il nuovo Consiglio continuerà ad assolvere a questo compito anche attraverso l'organizzazione del "Corso Ciarlo", con cui, da anni, con la guida della Collega Matilde Squillante, contribuisce alla formazione di centinaia di praticanti Avvocati, in previsione dell'esame di abilitazione, ottenendo brillanti risultati, testimoniati da una percentuale di promossi ragguardevole. L'aggiornamento professionale degli iscritti continuerà ad essere curato anche mediante l'organizzazione di validi corsi di aggiornamento "gratuiti", predisposti nell'ambito della Scuola di Formazione intitolata alla memoria dell'Avv. Fiorentino De Nicola, da me diretta, sin dalla sua istituzione.

Particolare attenzione quest'anno sarà data alla Riforma Cartabia, attraverso la programmazione di diversi corsi formativi, che partiranno già a fine febbraio.

Anche alla luce dell'esperienza maturata, soprat-



tutto in qualità di Consigliere Segretario, nei tanti anni di permanenza nel Consiglio, all'epoca egregiamente presieduto dall'Avv. Aniello Cosimato, oggi componente del Consiglio Nazionale Forense, congiuntamente ai Consiglieri che mi affiancheranno per il prossimo quadriennio, mi adopererò al meglio, per continuare e, se possibile migliorare, la proficua attività consiliare espletata dal precedente Consiglio.

foto in alto  
da sinistra

Ufficio di presidenza  
Antonio Savarese,  
Barbara Barbato,  
Anna De Nicola  
e William Nocera

foto in basso  
da sinistra

Vito Colucci,  
Elena Contaldi,  
Umberto Mancuso,  
Guido Casalino,  
Aniello Cosimato  
e Vincenzo Nocilla

Il nuovo Consiglio, nell'interesse primario della Classe Forense, continuerà ad adoperarsi fattivamente, nell'ambito delle proprie competenze e in uno ai dirigenti degli Uffici



giudiziari, per la soluzione delle problematiche connesse al funzionamento della nostra Cittadella giudiziaria, sostenendo tutte le iniziative volte a risolvere le croniche carenze strutturali e di organico nelle quali ci imbattiamo ogni giorno. Continueremo a pubblicare, con fascicoli disponibili anche in formato digitale, la nostra apprezzata rivista "Omnia Iustitiae", diventata un punto di riferimento importante nel campo dell'informazione giuridica, grazie all'eccellente lavoro svolto dal Direttore Responsabile, dott.ssa Marianna Fe-



derico, alla competenza e alla professionalità del dimissionario Direttore Editoriale, Avv. Luigi Ciancio, al quale va il ringraziamento di tutti noi del Consiglio per il lodevole lavoro svolto sino ad ora, e grazie anche alla qualità del comitato di redazione, composto da validi e capaci Colleghi, i quali con passione e competenza adempiono al compito loro assegnato.

Il Consiglio continuerà ad offrire una moltitudine di servizi, telematici e non, tra cui la convenzione

stipulata per l'acquisto della firma digitale e per la fornitura del redattore atti giudiziari, nonché quella completamente gratuita per la predisposizione delle fatture elettroniche; si continuerà, altresì, a offrire a tutti gli iscritti l'agenda legale e il servizio notifiche convenzionato all'interno dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Il "Comitato Pari Opportunità", presieduto in modo ineccepibile dalla Consigliera Caterina Ferrara, continuerà, con l'ausilio dei validi Colleghi che ne fanno parte, il suo operato, migliorando ancor più, laddove possibile, il lavoro, già egregiamente svolto.

Il Consiglio continuerà ad essere aperto alle Associazioni forensi presenti sul nostro territorio, con le quali, senza dubbio, ci saranno occasioni di co-



struttivo confronto e condivisione di momenti, anche relativi all'organizzazione di eventuali eventi.

Continueremo a collaborare con i Magistrati per predisporre, oltre a quelli già realizzati, ulteriori nuovi protocolli d'intesa.

Saranno attivate postazioni informatiche, di supporto agli iscritti, relative al processo civile telematico.

Continueremo, altresì, a fornire agli iscritti il massimo supporto in campo previdenziale ed assistenziale, attraverso la costante presenza – presso la sede consiliare – dei Delegati Distrettuali di Cassa Forense, Avv.ti Marisa Annunziata e Vincenzo Nocilla, a cui va anche il mio personale ringraziamento, i quali, con specifica competenza e eccellente professionalità, continueranno a costituire un valido sostegno per la soluzione delle problematiche connesse alle posizioni contributive dei Colleghi.

Al di là della mia quotidiana e costante presenza in Consiglio a supporto dei Colleghi, sarà, altresì,

mantenuta la figura del “Consigliere di Turno”, già istituita dal precedente Consiglio, al fine di garantire tutti i giorni della settimana, secondo un calendario predefinito, la presenza presso gli uffici dell’Ordine di un Consigliere, che sarà a disposizione degli iscritti, per prestare loro assistenza.

Continueremo ad offrire, inoltre, agli iscritti tutti i servizi – telematici e non – che sono stati sino ad oggi garantiti.

Con sincera emozione, infine, desidero rivolgere un pensiero affettuoso a tutti i Colleghi con me eletti, sulla cui collaborazione faccio affidamento, e che ho scoperto e scopro sempre più, essermi Amici, fidati Consiglieri, i quali, con me rappresenteranno un baluardo a tutela dei Colleghi del nostro Foro, a loro il mio personale e sentito ringraziamento, perché ogni giorno, sempre di più, mi sento in famiglia, circondata dal loro affetto, da me ricambiato appieno: grazie davvero!!!!

GRAZIE, infine, A TUTTI I PRESENTI PER AVERE CONDIVISO CON IL NUOVO CONSIGLIO QUESTO EMOZIONANTE MOMENTO, grazie di cuore a tutti!!!!

#### **Intervento del Componente del CNF, Avvocato Aniello Cosimato**

Autorità, Colleghe, Colleghi, Signore Signori porgo a tutti il mio affettuoso e cordiale saluto.

Saluto il Presidente dott. Vito Colucci (il Procuratore dott. Antonio Centore) che con la sua presenza testimonia il senso del profondo rispetto che la Magistratura del Circondario porta all’avvocatura quale degna comprimaria nel percorso giornaliero della funzione giurisdizionale.

Rispetto peraltro ricambiato.

Queste cerimonie sono coinvolgenti non solo per gli autentici rapporti di profonda ed intensa amicizia che ci legano ma anche per i valori che ci accomunano e tali celebrazioni mi portano alla mente dei cari ricordi che prendono il via dalla istituzione di questo Consiglio quando fui chiamato dal Commissario straordinario, l’avv. Lucio Grimaldi, nel settembre del 1993 a far parte del comitato per l’istituzione dell’albo insieme ai Colleghi Mario Costabile, Gabriele Capuano e Gennaro Improta.

Un doveroso e sentito ringraziamento intendo esprimerlo al precedente Consiglio ed in partico-

lare al Presidente Guido Casalino, ai Colleghi riconfermati nell’attuale compagine e a quelli oggi non presenti nella stessa per l’attività svolta.

E’ stato il Consiglio che ha gestito in modo encomiabile la difficile e delicata fase che la Classe Forense ha attraversato nel corso dell’emergenza pandemica mitigandone tutte le conseguenziali negative ricadute sulla platea degli iscritti

Oggi si celebra l’insediamento del 13- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore in un momento di significativa trasformazione che certamente ci propone prospettive di crescita ma impone una capacità di un suo governo e, soprattutto, un impegno teso ad assicurare il costante collegamento di queste innovazioni col corretto rispetto dei principi deontologici, patrimonio ed essenza della nostra professione che devono poter



rappresentare le linee guida sulle quali far procedere il nostro lavoro.

A me è spettato l’altissimo privilegio di presiedere questo consesso per 20 anni, un periodo vissuto all’insegna dell’entusiasmo che, per fortuna, ancora oggi non mi abbandona con la consapevolezza di avere sempre svolto il mio dovere, difendendo, a volte con fermezza e decisione, l’istituzione che rappresentavo e a cui oggi assicuro con lealtà ed estrema sincerità la mia vicinanza sia personale che istituzionale quale componente del CNF che nelle ultime consiliature ha assunto un ruolo ben diverso rispetto al passato, caratterizzato da una maggiore presenza in ambito locale, sempre, però, nel rispetto delle competenze dell’Ordine ma in sinergia con lo stesso e con le associazioni che costituiscono il vero humus del mondo dell’Avvocatura. Non è più l’Ente conosciuto soltanto per la gestione della disciplina do-

mestica attraverso la Sezione Giurisdizionale ma è portatore di un nuovo modo di coinvolgimento dell'avvocatura che proseguirà in maniera ancora più intensa, nel solco delle iniziative già intraprese negli anni scorsi, nei i tre Circondari del Distretto di Corte di Appello di Salerno.

Dovranno essere ancora di più valorizzate le professionalità dei Colleghi mediante la loro presenza nelle Commissioni in terne al CNF, sulla base delle proprie specializzazioni, ma anche in quelle per l'accesso alla magistratura ed al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, nella Scuola Superiore dell'Avvocatura, nei Consigli Universitari, nelle composizioni dei Consigli Giudiziari dotati oggi di nuove e ancor più ampie e delicate competenze rispetto al passato.

Sono convinto che il Consiglio neoeletto saprà far



fronte, con autorevolezza, alle esigenze della Classe forense del Circondario sia nei rapporti con le istituzioni forensi che con la magistratura continuando a prestare la massima attenzione e soprattutto rispetto verso gli iscritti che considerano a ragione la sede del Consiglio come la casa dell'avvocatura, il luogo dove nessuno di loro può sentirsi o essere escluso.

Sono certo che Laura saprà interpretare al meglio il ruolo che meritatamente ricopre, del primus inter pares, con quella capacità inclusiva in grado di creare il gruppo sfruttando e valutando le peculiarità di tutti i consiglieri, rispettando così la volontà dell'assemblea degli iscritti dalla quale sono stati designati a servire l'istituzione e rappresentare il filo che li unisce in un comune modo di sentire finalizzato a comprendere le istanze della Classe forense del Circondario

Chiudo questo indirizzo di saluto augurando a tutti voi un buon lavoro

### **Intervento del Presidente “uscente”, Avvocato Guido Casalino**

Buongiorno a tutti....porgo il mio saluto al Consiglio dell'Ordine nella rinnovata composizione, alle Autorità intervenute, al Presidente del Tribunale, dott. Vito Colucci, ai Magistrati, al personale di cancelleria intervenuto ed a tutti i presenti.

Un particolare saluto ed un ringraziamento lo rivolgo ai numerosi Colleghi che sono intervenuti stamattina a questa cerimonia, perché con la loro presenza hanno dimostrato di avere a cuore l'Avvocatura nocerina e hanno dato un segnale di forte attaccamento alle istituzioni forensi.

Questo è il mio primo intervento da ex Presidente dell'Ordine e non vi nascondo una particolare emozione nel parlare stamattina a questa platea; soprattutto perché in questo momento riaffiorano

in me una miriade di sensazioni e di ricordi, che mi riportano all' 11 giugno del 2019.... – giorno della mia nomina a Presidente – ed alle sensazioni che precedettero quei momenti.

Ricordo i dubbi, le perplessità, le paure.... accompagnati dalla consapevolezza di dover andare ad intraprendere un cammino molto impegnativo, che avrebbe richiesto tanto coraggio e senso di responsabilità.

Quelli che ho vissuto alla guida del nostro Ordine sono stati quattro anni molto intensi, in alcuni momenti difficili e dolorosi, che hanno richiesto sacrifici per riuscire a conciliare l'impegno ordinistico con l'esercizio della professione.

Al tempo stesso, però, sono stati anni intensi e gratificanti, anni importanti che mi hanno formato professionalmente ed arricchito umanamente e, che mi hanno consentito di conoscere dall'interno l'Avvocatura e di stringere relazioni con tantissimi Colleghi .... e tutto ciò mi ha ripagato dell'immenso impegno profuso.

Venivo dall'esperienza del Consiglio precedentemente guidato dal Presidente Aniello Cosimato, un'eredità importante...un Consiglio che era composto da Avvocati di comprovata esperienza e di indiscussa competenza, dai quali ho cercato di apprendere quante più cose possibili per avere conoscenza di ogni aspetto di una macchina complessa quale è l'Ordine, un Ente pubblico che richiede numerosi adempimenti di natura amministrativa, ma che si fonda anche su tutta una serie di rapporti umani ed interpersonali, che se non si vivono dall'interno non si comprendono.

Tante altre cose le ho apprese sul campo, cercando di metterle in pratica insieme a tutti i Consiglieri che mi sono stati vicini nel corso del mio mandato e che, anche oggi, in questa occasione, mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente.

Prima ancora che Colleghi, infatti, si sono dimostrati dei veri e propri amici, pronti a sacrificare il proprio tempo, la propria professione – ed in molte circostanze anche gli affetti più cari – per condividere insieme un percorso, che mano man che procedeva si è rivelato sempre più impegnativo.

Non è stato facile guidare questa macchina così complessa e tanto importante per le sue ricadute sulla vita dei Colleghi, soprattutto in questi anni travagliati che abbiamo vissuto.

Basti pensare che dopo appena pochi mesi dal nostro insediamento, da un giorno all'altro e senza alcun preavviso, è esplosa un'emergenza epidemiologica che ci ha portato a fronteggiare una situazione del tutto nuova, che mai avremmo creduto di dover affrontare e che ha completamente stravolto la nostra amata professione.

E qui devo fare un plauso convinto a tutti i Colleghi e le Colleghe del nostro Foro, che hanno saputo affrontare l'emergenza con dignità, con grande senso di responsabilità ed altissima professionalità.

Come se non bastasse, alle criticità collegate alla gestione della pandemia si sono aggiunte le molteplici quotidiane problematiche riguardanti gli uffici giudiziari del nostro circondario, derivanti principalmente dalla cronica carenza di personale e di magistrati, ma anche dalle ataviche deficienze strutturali e dalla mancanza di programmazione che sempre accompagnano il sistema giustizia.

Posso, quindi, affermare con assoluta certezza... che durante il mio mandato non ci siamo annoiati!

Ma rivestire la carica di Presidente del nostro Ordine è stata una esperienza bellissima, oltre che un immenso onore: ed è per questo che la conserverò tra i momenti più belli della mia vita!

Non ripercorrerò il lavoro svolto dal Consiglio in questi anni, i tanti progetti realizzati, le innumerevoli battaglie messe in campo a difesa della dignità dell'Avvocatura, le molteplici iniziative poste in essere anche nel campo della formazione...chi non ne ha memoria potrà trovarne ampia traccia sul sito del nostro Ordine.

Mi preme solo sottolineare che – nel corso di questi quattro anni appena passati – il Consiglio dell'Ordine è sempre stato vicino a tutti gli iscritti e dovrà sempre rappresentare il punto di riferimento per noi Avvocati, dal momento che anche per il futuro continuerà a promuovere ogni iniziativa attuabile a difesa di tutti i Colleghi, al fine risolvere le problematiche che la Classe forense quotidianamente incontra.

Nel corso di questi anni alcuni semi sono stati gettati per migliorare quanto più possibile le condizioni per l'esercizio della nostra amata professione, e ciò anche grazie ad una interlocuzione costante e leale avuta con i capi degli uffici giudiziari...e sono sicuro che il nuovo Consiglio saprà coltivarli e portarli avanti, con costanza e determinazione,

Questo è un momento di profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali del Paese che stanno avendo riflessi evidenti nel mondo giuridico, anche alla luce delle recenti riforme che sono intervenute e che si susseguono sistematicamente nel nostro settore.

Da anni noi Avvocati subiamo decine di innovazioni procedurali ed organizzative, viviamo sulla nostra pelle i tagli degli uffici giudiziari e gli aumenti dei costi per l'accesso al sistema giustizia, con conseguenti limitazioni per l'esercizio del diritto di difesa, tanto nel settore civile quanto in quello penale...e, quindi, anche per il futuro, ci sarà sempre più bisogno di un'Avvocatura forte, più qualificata, più preparata, più rispettata per far fronte alla ricerca di soluzioni nell'interesse della nostra categoria.

E allora permettetemi di fare gli auguri di un proficuo e fruttuoso lavoro al nuovo Consiglio dell'Ordine, in particolare alla Presidente Laura De Nicola, ai cari amici che compongono l'Ufficio di Presidenza ed ai Consiglieri tutti, che conosco molto bene e che – posso garantirvelo – sono tutti Avvocati capaci, preparati e disponibili al sacrificio... e sono certo che con il loro impegno e con la loro dedizione sapranno continuare l'azione per lo sviluppo del nostro Ordine e perseguire quella unità di intenti che porterà ad una sempre maggiore crescita della Classe forense nocerina.

Care Colleghie e cari Colleghi, salutarvi adesso è più facile... perché so di lasciare il Consiglio in ottime mani.

Grazie !

## La Redazione

## La Medaglia d'oro per i cinquanta anni di professione e le toghe d'onore ai giovani Avvocati

Il giorno 22 aprile, alle ore 11.00, nell'aula "Bunker" del Palazzo di Giustizia di Nocera Inferiore, si è tenuta la cerimonia di consegna delle medaglie d'oro per i cinquant'anni di professione agli Avvocati Maristella Caputo, Andrea Oliva, Guglielmo Sirica e, alla memoria, Gabriele Capuano, nonché di una targa all'Avvocato Aldo Di Vito per i sessant'anni di professione.



Sono stati premiati, inoltre, con la Toga d'Onore, gli Avvocati che hanno conseguito, nelle sessioni d'esame d'Avvocato a fianco di ciascuno indicati, il miglior risultato tra i candidati del Circondario di Nocera Inferiore:

Avv. Vincenzo Rosario Carotenuto

Sessione d'esame 2014

Avv. Antonio Langella

Sessione d'esame 2015

Avv. Anna Rita Balzano

Sessione d'esame 2016

Avv. Gerardo Granato

Sessione d'esame 2017

Avv. Patrizia Leo

Sessione d'esame 2018

Avv. Gabriella Terrone

Sessione d'esame 2019

Avv. Rita Ceglia

Sessione d'esame 2020

Avv. Alessandro Coppola

Sessione d'esame 2020

Avv. Eduardo Torre

Sessione d'esame 2021

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli iscritti premiati è stata introdotta dalla Presidente dell'Ordine, Anna De Nicola, che ha portato alla folta platea intervenuta i saluti del Presidente facente funzione del Tribunale, Vito Colucci, e di Antonio Centore, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, entrambi impossibilitati a partecipare

Riportiamo di seguito l'intervento della Presidente.

*Buongiorno.*

*Saluto, a nome dell'intero Consiglio, i festeggiati di oggi, le Autorità intervenute, l'Avv. Aniello Cosimato, Componente del Consiglio Nazionale Forense, i rappresentanti delle Associazioni Forensi presenti, i Colleghi intervenuti, la signora Brunella Sarno e tutti i presenti. Ritorna oggi un appuntamento che è stato sospeso per qualche anno, anche a causa della pandemia e che è tornato, doverosamente e con entusiasmo, alla nostra attenzione.*

*Prima, però, di iniziare questa gioiosa cerimonia, ritengo doveroso, nonché sentito, quale prima cerimonia ufficiale intervenuta dopo la sua dipartita, ricordare la figura del compianto avvocato Mario Cretella, Vice Presidente del C.O.A. di Nocera Inferiore nella precedente consiliatura, stimato professionista ed amabile persona, con il quale, anni addietro, ho condiviso alcuni anni di esperienza consiliare, scomparso prematuramente il 23 febbraio scorso, al quale va il nostro pensiero affettuoso, accanto al ricordo indelebile della sua presenza, sia in seno al Consiglio, sia nelle aule di udienza, dove era solito portare, con il suo carattere gioviale, anche momenti di gradevole leggerezza.*

*Festeggiamo oggi i 50 anni di professione degli avvocati Maristella Caputo, Andrea Oliva, che non è presente oggi a causa di un infortunio occorsogli e Guglielmo Sirica, anch'egli non intervenuto per motivi di salute, ai quali auguriamo*

con affetto una pronta guarigione. Tutti illustri e stimati professionisti, quindi, che, nel corso degli anni, hanno anche ricoperto importanti



cariche e che hanno dato lustro ed un fattivo contributo alla crescita del nostro Foro.

Accanto a loro, il ricordo del compianto *Avv. Gabriele Capuano*, affermato e stimato professionista, il quale, tra gli altri, ha anche ricoperto, congiuntamente agli avvocati *Mario Costabile*, *Gennaro Improta* e *Anello Cosimato*, il prestigioso incarico di componente del comitato di collaboratori, istituito con il primo atto del *Commissario Straordinario*, l'avvocato *Lucio Grimaldi*, con lo storico verbale n.1 del 24 settembre del 1993 per il costituendo *Ordine degli Avvocati e Procuratori di Nocera Inferiore*.

Mi fa piacere ricordare che con il richiamato verbale veniva conferito anche, al nostro prezioso collaboratore *Massimo De Martino Adinolfi*, l'incarico di consulente amministrativo per il costituendo *Ordine*, in qualità di esperto nello svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi alle attività proprie dell'Ordine.

Festeggiamo, inoltre, i 60 anni di professione, dell'Avvocato *Aldo Di Vito*, insigne penalista e uomo di profonda cultura, che ha anche ricoperto, anni addietro, con onestà e competenza, la carica di *Primo Cittadino* della nostra città, contribuendo, altresì, alla crescita della stessa.

I festeggiati di oggi sono tutti avvocati che eser-

citano ed hanno esercitato la professione da 50 e 60 anni, sempre con passione e in nome di quegli ideali che hanno mosso avvocati prestigiosi, quali *Piero Calamandrei*, *Francesco Carnelutti*, *Alfredo De Marsico*, ideali che ancora e sempre devono motivare e guidare ciascuno di noi nell'intraprendere e svolgere questa prestigiosa e nobile professione.

Oggi l'Avvocatura nocerina si stringe ai suoi maestri, per tutti noi un esempio da seguire per costruire un percorso veramente degno, facendo tesoro dei loro autorevoli e preziosi insegnamenti.

Con particolare emozione, devo confessarlo, vivo questo importante momento, conoscendo ed



avendo conosciuto tutti i Colleghi che oggi festeggiamo, ai quali, per diversi motivi, mi legano rapporti di affetto e stima. Ancor più, poi, mi inorgoglisce la circostanza che due dei nostri consiglieri dell'Ordine, gli avvocati *Aniello Capuano* e *Vincenzo Sirica*, sono figli, rispettivamente, dei colleghi *Maristella Caputo* e *Gabriele Capuano*, il primo, e *Guglielmo Sirica* il secondo: di certo, l'esempio dei genitori non potrà che rafforzare quel patrimonio di valori e di ideali già trasmesso loro da questi ultimi.

Accanto a questi avvocati, particolarmente noti, festeggiamo anche alcuni giovani colleghi che, con il loro impegno e alla luce del risultato conseguito all'esame di abilitazione all'esercizio della

foto in alto a sinistra:  
Vincenzo Nocera, Anna  
Rita Balzano, Brunella  
Sarno, Anna De Nicola  
foto in alto a destra:  
Patrizia Leo,  
Brunella Sarno e  
Anna De Nicola

*professione di Avvocato, hanno dimostrato di portare avanti una tradizione che si rinnova. Tale risultato ha permesso loro di conseguire la Toga intitolata alla memoria del compianto Avv. Paolo Caruso, scomparso improvvisamente e prematuramente, che tutti noi, che lo abbiamo conosciuto, ricordiamo sempre con emozione. Paolo, la cui consorte, la signora Brunella Sarno, salutiamo con rinnovato affetto e stima, ringraziandola per la sua consueta partecipazione, era nostro amico e stimato collega, affermato penalista, con una personalità poliedrica, persona dai mille interessi, egli, infatti, tra l'altro, amava particolarmente la musica e il canto. Non posso non ricordare quanto Paolo, mio personale amico, ma*



foto in alto a sinistra:  
Vincenzo Rosario Carotenuto, **Ciro Bellucci**, **Brunella Sarno** e **Anna De Nicola**  
foto in alto a destra:  
**Michele Alfano**, **Rita Ceglia**, **Brunella Sarno** e **Anna De Nicola**  
Foto in basso a destra:  
**Antonio Langella**, **Gianfranco Ferrajoli**, **Brunella Sarno** e **Anna De Nicola**

*soprattutto legatissimo al mio compianto fratello Fiore, oltre ad essere un apprezzato professionista, fosse anche amato in quanto persona solare, allegra, amante della vita e, dunque, per tutti, anche un esempio di entusiasmo e gioia di vivere.*

*I giovani Avvocati che si sono aggiudicati la Toga d'Onore e che, con gioia, oggi festeggiamo sono:*

- Vincenzo Rosario Carotenuto - per la Sessione d'esame 2014;
- Antonio Langella - per la Sessione d'esame 2015;
- Anna Rita Balzano - per la Sessione d'esame 2016;
- Gerardo Granato - per la Sessione d'esame 2017, figlio del nostro Consigliere Antonio Granato;

- Patrizia Leo - per la Sessione d'esame 2018;
- Gabriella Terrone - per la Sessione d'esame 2019;
- Rita Ceglia e Alessandro Coppola - per la Ses-



sione d'esame 2020;

- Eduardo Torre - per la Sessione d'esame 2021.
- A tutti loro, gli auguri affettuosi e le sincere felicitazioni dell'intero Consiglio, per il prestigioso risultato ottenuto.*

*Mi fa anche piacere, ed è importante ricordare, nel segno della continuità, i precettori di questi giovani,*



*coloro che li hanno introdotti alla professione, trasmettendo loro, non solo le proprie conoscenze giuridiche, ma anche quelle fondamentali ed im-*



*prescindibili norme deontologiche che rendono un Avvocato veramente degno.*

*Questi Colleghi sono, rispettivamente: Ciro Bellucci, Luisa Maiorano, Vincenzo Nocera, Antonio Granato, Mario Pepe, Andrea Di Nunno, Michele Alfano, primo Presidente del Nostro Ordine, con*



Foto in alto a sinistra:  
Alessandro Coppola,  
Vincenzo Calabrese,  
Brunella Sarno e  
Anna De Nicola

Foto in alto a destra:  
Brunella Sarno e  
Anna De Nicola

Foto in basso a sinistra:  
Antonio Granato,  
Gerardo Granato,  
Brunella Sarno e  
Anna De Nicola

*il quale ho condiviso alcuni anni di esperienza Consiliare, e Mariagrazia Cafisi.*

*Oggi, dunque, viene premiata la continuità della professione, l'eccellenza, la qualità, l'attività professionale svolta con abnegazione e passione, nel doveroso rispetto delle regole deontologiche e a garanzia ed a tutela degli altrui diritti.*

*Che dire, dunque, a questi giovani Colleghi, che si trovano, oltretutto, a vivere un momento particolarmente difficile per la professione e per l'Avvocatura?*

*Intendo, innanzitutto, manifestare loro la dispo-*



*nibilità dell'intero Consiglio, che sarà sempre pronto ad accoglierne le istanze, adoperandosi concretamente, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di contribuire alla loro realizzazione professionale.*

*È importante, in ogni caso, esortarli a non lasciarsi scoraggiare dagli ostacoli che potranno loro frapporsi, a non cedere alle iniziali difficoltà, ma a perseguire con caparbia la meta prefissata, continuando il loro percorso, anche se tortuoso, amando la nostra professione ed esercitandola con onestà e correttezza, nel rispetto delle norme deontologiche, consci delle proprie capacità, ma sempre con quel necessario livello di umiltà che rende grandi e consapevoli gli uomini, spingendoli a migliorarsi sempre di più, tutto ciò, per dirla con il Neo Presidente eletto al CNF, Avv. Francesco Greco, avendo la piena consapevolezza che il nostro operare contribuisce*

alla affermazione della Giustizia, nella quale abbiamo un ruolo indispensabile, perché senza una avvocatura libera, indipendente, autonoma, non ci



può essere giustizia e quindi democrazia.

Doveroso, quindi, il richiamo alla formula dell'impegno solenne, riportata all'art. 8 della L. 247/2012, che contiene richiami ben precisi ai valori forensi fondamentali:

**-La funzione sociale dell'avvocatura**, che costituisce un caposaldo per la libertà; perché non può esistere libertà senza tutela dei diritti. E gli avvocati garantiscono, con il loro operare, la tutela dei diritti per tutti i cittadini, anche per i più deboli o per le classi meno abbienti attraverso gli istituti della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio.

**-La lealtà, l'onore e la diligenza nell'assolvimento dei doveri della professione**, che sono valori costanti del nostro agire e vanno sempre di pari passo: a) lealtà allo Stato, alla legge, alle istituzioni, al cliente, alla deontologia; b) onore nell'indossare la nostra Toga, perché indossarla è un onore e con tale consapevolezza va portata, facendo sempre attenzione a mantenerla immune da ogni macchia, costituita dalla violazione dei doveri forensi; c) diligenza, perché i nostri clienti affidano a noi avvocati i loro diritti, la domanda di Giustizia, le loro aspettative, per cui dobbiamo necessariamente essere diligenti, in quanto non possiamo deluderli. Mi piace ricordare una citazione del grande Piero Calamandrei (padre fondatore del Codice di Procedura Civile), sulle caratteristiche della professione dell'Avvocato:

*"Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l'avvocato no. (...) L'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie. L'avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevarne qualche fronte, a reprimere*



foto in alto a sinistra:  
Aniello Cosimato  
Foto in basso a sinistra:  
Andrea Di Nunno,  
Gabriella Terrone,  
Brunella Sarno e  
Anna De Nicola  
Foto in basso a destra:  
Eduardo Torre,  
Mariagrazia Cafisi,  
Brunella Sarno e  
Anna De Nicola

*qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”.*

*Mi sono interrogata con emozione anche sul senso*



*di questa cerimonia e, in particolare, mi sono chiesta se i valori che oggi celebriamo siano ancora attuali.*



*La risposta non può che essere affermativa, perché senza i nobili ideali ed i valori di cui la stessa è*

*portatrice, senza la imprescindibile cultura giuridica, l'Avvocatura non può ricoprire quel ruolo, prestigioso e privilegiato, che, di diritto, le compete.*

*Non intendo sottrarre ulteriore tempo ai festeggiamenti, per cui, doverosamente, mi taccio.*

*Grazie a tutti, a nome dell'intero Consiglio che mi onora di rappresentare ed Auguri da noi tutti e Complimenti a tutti i festeggiati!!!!*

*Grazie.*

La Presidente ha, quindi, invitato la signora Brunella Sarno, vedova dell'avvocato Paolo Caruso al quale è intitolato il premio della Toga d'onore, ad affiancarla nella consegna delle toghe ai giovani premiati.

Di seguito pubblichiamo gli interventi di ringra-



ziamento che alcuni dei premiati hanno fatto pervenire alla Redazione.

*Vorrei anzitutto ringraziare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore per aver ripristinato questo premio intitolato alla memoria del compianto collega Paolo Caruso. Trattasi di un riconoscimento che dà lustro ai giovani professionisti del foro Nocerino e che ripaga diversi anni di studio e di sacrifici. Personalmente sono orgoglioso di far parte di questo Ordine nonostante la mia carriera*

foto in alto a sinistra:  
Manuel Capuano,  
Maristella Caputo,  
Anna De Nicola e Aniello  
Capuano

Foto in basso a sinistra:  
Maristella Caputo e  
Anna De Nicola

Foto in alto a destra:  
Clara Oliva e  
Anna De Nicola

*mi abbia portato lontano da questa terra. Ho sempre rivendicato, come continuerò a fare, la mia appartenenza all'Ordine degli Avvocati di Nocera perché credo fermamente nell'importanza delle proprie radici. Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto ed in particolare a mio padre che, oltre ad essere stato il mio Dominus, è stata ed è tuttora la mia principale aspirazione ed ispirazione non solo professionale ma soprattutto umana. Ulteriore ringraziamento va ai miei colleghi di Roma, città che mi ha adottato e presso la quale ho stabilito la mia attività, ed in particolare all'avvocato Massimo Francesco Dotto per tutti gli insegnamenti che mi ha fornito in questi anni.*

*Grazie di cuore!*

*Gerardo Granato*



*La professione forense è un'esperienza totalizzante, fatta di tanti ostacoli, ma anche di infinite soddisfazioni.*

*Essere Avvocato, per me, significa essere difensore della Carta Costituzionale che è la base del nostro sistema giuridico e guardare alla professione che svolgo, come fonte da cui scaturiscono doveri e responsabilità.*

*Mi auguro di poter essere degno servitore della giustizia e spero che il mio percorso sia sempre guidato dalla lealtà, dall'onore, dalla diligenza e*

*dalla credibilità.*

*Ringrazio la mia famiglia e il mio dominus Avv. Andrea Di Nunno.*

*Gabriella Terrone*

*Ringrazio il COA di Nocera Inferiore per avermi insignito della toga d'onore intitolata alla memoria dell'Avvocato Paolo Caruso che, con orgoglio e amore, dedico alla memoria di mia Madre, a mio Padre, a mia Moglie e ai miei figli.*

*Vincenzo Carotenuto*

La Presidente, conclusa la cerimonia di consegna delle Toghe d'onore, ha invitato l'avvocato Aniello Cosimato, Componente del Consiglio Nazionale Forense per il Distretto di Salerno, a prendere la parola per un intervento di saluto ai premiati

*Porgo a tutti il mio affettuoso e cordiale saluto. Innanzitutto intendo rivolgere un doveroso ringraziamento al mio Consiglio dell'Ordine per l'invito rivoltomi per porgervi un indirizzo di saluto e svolgere con l'occasione delle riflessioni sul ruolo dell'avvocatura, nel corso di questa cerimonia solenne, ma sobria al tempo stesso, nel corso della quale la Classe Forense del Circondario celebra il sessantennale impegno professionale di Aldo Di Vito e quello cinquantennale di Maristella Caputo, Andrea Oliva e Guglielmo Sirica e quello del carissimo Gabriele Capuano che, purtroppo, non è più fra noi.*

*Accanto ai nostri "anziani" dell'avvocatura onoriamo i giovani avvocati che si sono, per il loro impegno, particolarmente distinti nelle sessioni d'esame di avvocato.*

*Cercherò di interpretare ciò che alberga nel vostro animo questa mattina, attraverso i miei sinceri sentimenti di ammirazione e gratitudine in quanto la toga che voi "anziani" avete sempre indossato con onore è, insieme, un simbolo ed un habitus, un modo di essere che distingue il difensore nobilitandone l'impegno e l'ufficio, perciò queste cerimonie sono coinvolgenti non solo per i valori che ci uniscono.*

*Il mondo forense è in evoluzione dobbiamo registrare, purtroppo, che il normale distacco generazionale separa oggi, con maggiore velocità, i giovani dagli anziani sicché i primi sono già immersi nel futuro senza avere consolidato però le radici nel passato.*

*Stiamo vivendo una stagione di trasformazioni delle regole sociali, dei diritti e del sistema di loro*

tutela che, irrimediabilmente si riflette sulla giurisdizione.

Dobbiamo essere aperti ai cambiamenti, rimanendo, però, legati ai principi fondamentali che da sempre regolano la professione di avvocato.

Ora dobbiamo confrontarci con l'intelligenza artificiale.

Caro Aldo, immagino di entrare nel salone dei busti di Castel Capuano, nel tempio dell'avvocatura e al cospetto dei busti di De Marsico, Porzio, Limongelli, Amore, De Nicola e pronunciare le parole "Intelligenza artificiale" vuol dire creare un avvocato virtuale senza anima!

Ecco perché Voi siete dei punti di riferimento un'autentica risorsa ancora oggi siete gli anziani dell'Avvocatura che non è affatto un brutto termine.

Tutt'altro!

È un termine che rappresenta un numero di anni, di esperienze, di impegni e di sconfitte. Di sconfitte che quando sono assimilate nel modo giusto possono rappresentare rappresentano anche un buon risultato.

Voglio salutare ognuno di Voi senza alcuna retorica ma in modo semplice come si conviene ad amici di vecchia data proprio in nome di quei valori che ci accomunano Voi costituite degli esempi non solo nell'agone forense ma anche nella vita.

Questo riconoscimento che il Consiglio dell'Ordine vi conferisce, a nome dell'intera Classe Forense del Circondario attesta il valore di una vita professionale ispirata sempre da viva sensibilità umana e respiro culturale nonché dal rigore deontologico.

Voi queste regole le avete perfettamente rese concrete con i vostri comportamenti.

Aldo Di Vito è stato ed è un maestro per tanti Colleghi sia nell'agone forense nella vita.

Quale amministratore hai vagheggiato, insieme a Gabriele Capuano l'istituzione di questo Tribunale e ne hai vista la realizzazione. Ricordo quando ricevemmo la notizia ufficiale della istituzione del Tribunale e ci fu un tripudio di folla alla Sala Roma, ove fu indetto un pubblico comizio e tu affascinasti il pubblico facendo cogliere la solennità del momento che la comunità stava vivendo, con grande orgoglio pronunziasti una frase iconica di Kennedy "Ich bin ein Berliner" proprio per manifestare il tuo orgoglio di appartenere alla cittadinanza che aveva voluto

l'istituzione del Tribunale.

Maristella Caputo, la prima Collega a celebrare i 50 anni di toga a lei va tutto l'affetto e la mia stima non potrà festeggiarli insieme al compagno di una vita ma come avrebbe voluto ma sei al cospetto di Nello e Manuel

Un abbraccio va ad Andrea Oliva e per lui alle figlie oggi presenti Clara e Lucia e Guglielmo Sirica e per lui ai figli Vincenzo e Antonio

Un caro ricordo va a Gabriele Capuano per il suo impegno politico di Sindaco e nelle istituzioni forensi

Non posso parlare di Gabriele se prima non ripercorro la fase della istituzione di questo Tribunale. Insieme a Gabriele entrai a far parte di quel comitato di sub commissari chiamati dall'allora Commissario straordinario, avvocato Lucio Grimaldi, per assolvere tutti quegli adempimenti necessari alla formazione dell'Albo e alla istituzione del Consiglio dell'Ordine insieme ai colleghi Gennaro Improta e Mario Costabile.

Ricordo che il Presidente Stefano Pignataro ci consegnò la sede del Consiglio, nel settembre del 1993, che, chiaramente, non è quella attuale perché si trattava di un unico ambiente spoglio che provvedemmo ad arredare ricorrendo ad un affidamento concessoci dalla Banca dell'Agricoltura.

Oltre all'impegno nel Coa di Salerno, nella Associazione Forense in Cassa di Previdenza voglio ricordarne l'ultimo, quando Gabriele fu uno dei 3 avvocati indicati dal Cnf nella Commissione d'esame per magistrato apprezzatissimo e rispettato per i suoi equilibrati ed autorevoli interventi.

Alla fine di questa cerimonia consentitemi anche una osservazione: la nostra è una professione nella quale non si va mai in pensione.

Anche altre attività usano celebrare funzioni come la nostra: si conferisce una medaglia a chi abbia lavorato per trenta, quaranta anni poi con tanti ringraziamenti, con garbo ma con fermezza si conduce il premiato alla porta facendogli intendere che ormai è uscito dal mondo del lavoro. Da noi si riceve una medaglia e si prosegue e questo è straordinario.

Noi auguriamo di cuore ancora una lunga attività professionale a voi e ai giovani Colleghi ai quali sarà consegnata la toga d'onore, intitolata alla memoria dell'avv. Paolo Caruso ed è questa l'occasione per rivolgere un affettuoso e nostalgico pensiero alla sua cara memoria, egli è ancora presente con tutta la sua esuberanza nel ricordo di coloro che lo

*hanno conosciuto ed apprezzato sia per le sue qualità umane che per quelle professionali.*

*Oggi il Consiglio consegna ai giovani avvocati la prestigiosa Toga del difensore e a loro ricordo che si accingono a portarla con grande merito, senza cadere nella retorica, la sobrietà di questa cerimonia non mi impedisce di rimarcare che essa è un simbolo di libertà che va arricchito con una carica di generosità e di umiltà, segno caratterizzante la vera nobiltà della nostra professione.*

*Il vostro nome sarà iscritto nell'albo d'onore del Consiglio dell'Ordine, ma ciò costituisce solo l'inizio, la partenza di un percorso che vi auguro lastricato solamente da grandi soddisfazioni.*

La Presidente ha invitato i premiati per i 50 anni della professione forense a ritirare la medaglia d'oro.

La prima a ritirare ed anche la prima donna nella storia dell'Ordine Forense nocerino a raggiungere tale traguardo, l'Avvocato Mariastella Caputo, che ha ritirato anche quella del marito scomparso nell'agosto dell'anno 2022.

Ha poi ritirato la Medaglia d'oro per il padre Avvocato Andrea Oliva, che ha subito un piccolo infortunio ed era pertanto impossibilitato a partecipare, la figlia avvocato Clara Oliva.

Infine, il Consigliere Vincenzo Sirica ha ritirato per il Padre Guglielmo anch'egli impossibilitato a partecipare.

La cerimonia di consegna delle Medaglie d'oro si è conclusa con gli applausi della gremita platea.

A questo punto la Presidente ha chiamato a sé il decano degli Avvocati del Foro, l'Avvocato Aldo Di Vito, già Presidente della Camera Penale di Nocera Inferiore e Sindaco del Comune di Nocera Inferiore per festeggiare, con la consegna di una targa-ricordo, il suo sessantesimo anno di toga. Sollecitato ad intervenire non si è tirato indietro. Riportiamo di seguito il suo breve discorso interrotto più volte dagli applausi dei presenti.

#### **Intervento dell'avvocato Aldo Di Vito**

*Grazie delle parole graziose, amorevoli, che avete usato nei miei confronti.*

*Volete che parlo, bene: parlo.*

*E parlo da reperto archeologico. Perché se vogliamo i sessant'anni non sono gran merito, è perché Atropo non ha ancora tagliato il famoso filo.*

*Qualche merito sì, forse ce l'ho. Nella istituzione del Tribunale di Nocera Inferiore, nella edificazione*

*di tutto il complesso della Cittadella giudiziaria e anche, ahimè, nella mia professione. A voi giovani che siete nel fiore degli anni, un consiglio. Ricordatevi di quel gran verso di Montale "Ed è subito sera." E dunque, coltivate l'amore. Gli amori canonici, la famiglia, il coniuge, compagno o compagna, i figli e, perché no, anche gli amori segreti. Un amore non dovete mai dimenticare: l'amore per questo abito talare (n.d.r. indicando la toga) nero con gli alamari argentati o gli alamari dorati.*

*Un amore che ancora oggi mi commuove quando lo indosso. È un abito talare che, vorrei comprendessero i nostri amici e colleghi magistrati, è comune a noi e a*

*loro. E perché mai oggi non c'è un magistrato che veste il nostro stesso abito Talare Sacerdotale per onorare questa cerimonia?*

*Cari colleghi, ricordatevelo - e per colleghi intendo dire gli avvocati e intendo dire i magistrati - che vestiamo lo stesso abito e che puntiamo, tutti noi, come l'ago della bussola verso un nord, il Nord che è la Giustizia. Non la giustizia che si amministra, non la giustizia che si riforma, la Giustizia che si dispensa, che si dà, e che ogni volta che pensiamo di aver raggiunto si sposta come l'araba fenice su un nuovo orizzonte. Questo è la grande gioia, il grande fascino e il grande tormento della nostra professione.*

*Grazie, auguri a tutti.*

La cerimonia si è conclusa con l'auspicio di ritrovarsi quanto prima in occasione di nuovi eventi celebrativi dell'Avvocatura nocerina.



**foto al centro:**  
Aldo Di Vito e  
Anna De Nicola

# Giurisprudenza

Maria Coppla

## Procedimenti ad evidenza pubblica ed equilibrio tra la discrezionalità della stazione appaltante nella individuazione dei requisiti di gara ed il principio del favor participationis

Nota a Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12.01.2023 n. 431.

Il sindacato degli operatori economici sulla discrezionalità adoperata dalla stazione appaltante nella individuazione dei requisiti di partecipazione alla gara deve “limitarsi alla verifica del rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all’oggetto di gara”.

### Premessa.

La vicenda trae origine dal ricorso di un operatore economico che lamentava la eccessiva sproporzione, oltre che l’irragionevolezza ed estrema severità, dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante ai fini della partecipazione alla gara.

Quest’ultima, allo scopo di ottenere i sistemi di logistica e informatici necessari allo svolgimento di due procedure concorsuali, richiedeva requisiti che sarebbero stati - secondo l’operatore economico ricorrente - “diretti, nella realtà, a consentire l’individuazione di un solo soggetto operante sul mercato”.

Più precisamente, nell’avviso esplorativo di mercato veniva formulata la richiesta, per l’espletamento della procedura concorsuale, dei seguenti requisiti:

una sede concorsuale in ogni Regione;

- caratteristiche strutturali e dimensionali delle sedi stesse;
- caratteristiche urbanistiche delle sedi, quali collocazione al di fuori di centri urbani e parcheggi;
- disponibilità di dodicimila tablet, espletamento delle prove in modalità offline e qualificazione presso il marketplace di AGID.

### L’orientamento giurisprudenziale.

Prevale da tempo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la scelta di richiedere specifici requisiti di ammissione e/o di partecipazione ad una gara pubblica rispetto a quelli minimi stabiliti dalla legge e/o a quelli che risultino dalla cer-

tificazione di iscrizione in un elenco ufficiale di prestatore di servizi, sia ampiamente discrezionale (doc. 1). Al punto da sottrarsi al sindacato del Giudice Amministrativo, riguardando il merito dell’azione amministrativa, “sempre che essa non sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria” (doc. 2).

E non si tratta affatto di una squilibrata posizione di arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice in danno del favor participationis, piuttosto dell’esatta applicazione dell’art. 97 della Carta Costituzionale, a beneficio dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa: invero, proprio una capillare individuazione degli specifici requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara sarà in grado di assicurare alla stessa gli strumenti e le misure più efficaci ai fini di un corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare.

Non solo.

La Pubblica Amministrazione ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che, in quanto tali, abbiano la capacità di garantire elevati standard qualitativi, con l’obiettivo di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara.

D’altronde, sin dalla pronuncia della Corte di Giustizia, 17 settembre 2002, nella causa C-513/99 (ove l’impresa offerente era addirittura una soltanto), si è acquisito il principio per cui la tutela della concorrenza nel settore dei contratti pubblici richiede, altresì, la capacità dell’impresa di offrire prodotti competitivi in grado di soddisfare una domanda pubblica qualificata, in relazione ai sottostanti interessi della collettività.

Principio recepito e cristallizzato anche nel panorama UE con l’art. 58, par. 4 della Direttiva n. 2014/24/UE, il quale prevede, per l’appunto, che “le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità”.

Il superiore interesse pubblico sotteso giustifica ed, anzi, pretende, una maggiore selettività.

È questa la ratio in virtù della quale alla P.A. è

assicurata un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all'interesse pubblico perseguito: ne deriva che il sindacato del Giudice Amministrativo si limiti alla verifica del rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all'oggetto di gara (doc. 3).

**La decisione del Consiglio di Stato n. 431/2023.**

Con la recente sentenza in commento, il Palazzo Spada sposa proprio l'orientamento europeo innanzi citato, sostenendo che “nella dialettica fra tutela della concorrenza e perseguimento dell'interesse pubblico primario, l'amministrazione gode di un'ampia discrezionalità nella selezione dell'oggetto (e delle caratteristiche tecniche) dell'appalto, in funzione degli standards organizzativi e di efficienza delle relative prestazioni (in tesi anche molto elevati, purché non irragionevoli), dovendo l'offerta adattarsi alla domanda e non viceversa (...). Il punto di equilibrio del sistema non è dato, sulla base dell'argomentazione sopra richiamata, dal numero di concorrenti operanti sul mercato in grado di offrire il prodotto richiesto (uno, ovvero tre), ma dall'esistenza o meno di una ragionevole e proporzionata esigenza del committente pubblico che giustifica la domanda di un prodotto offerto solo da poche imprese”.

Nella fattispecie in esame era duplice l'obiettivo della stazione appaltante: svolgere le prove concorsuali nel rispetto del distanziamento anti-Covid ed anche secondo un modello procedimentale completamente digitalizzato. Per ciò stesso la puntualità dei requisiti richiesti si commisurava pienamente agli obiettivi prefissati, rendendo, al contempo, sia adeguata la motivazione delle scelte, sia legittima l'attività amministrativa, in una panoramica di corretta discrezionalità.

D'altronde, a fronte di questi aspetti l'operatore economico ricorrente non aveva neanche fornito prova di una restrizione, o addirittura eliminazione, della concorrenza, tantomeno di una ipotetica non rispondenza dell'effetto economico ad interessi meritevoli di tutela, con una scelta ragionevole e proporzionata alle relative esigenze. Infine, la sentenza in commento ha chiarito che la contestazione nel merito di scelte discrezionali

della stazione appaltante richiede la prova del danneggiamento della concorrenza e di come questo danno comprometta interessi meritevoli di tutela.

**Conclusioni.**

Sembra, dunque, pacifico poter concludere che, in via di principio, rimostranze, da parte degli operatori economici, in merito alla discrezionalità adoperata dalla stazione appaltante nella individuazione dei requisiti di partecipazione alla gara possano limitarsi alla verifica del rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all'oggetto di gara.

Tanto, nel solco di un percorso giurisprudenziale già ampiamente consolidato (doc. 4).

1 Sulla stessa linea, anche la Delibera ANAC n. 25 del 13 gennaio 2021, la quale, già anni prima, chiariva che la stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, “vanta un margine di discrezionalità tale da consentirle di fissare requisiti di partecipazione alla gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all'oggetto complessivo del contratto di appalto”.

2 Cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 11 gennaio 2018, n. 116.

3 Ex multis, Cons. Stato, sez. III, 07 luglio 2017, n. 3352; Cons. Stato, V, 26 luglio 2017, n. 3105; Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2017, n. 9; Cons. Stato, V, 8 settembre 2008, n. 3083; VI, 23 luglio 2008, n. 3655.

4 Cons. Stato, sez. V, 1.6.2001, n. 2963; sez. V, 31.12.2003, n. 9305; sez. VI, 10.10.2002, n. 5442.

*Giuseppina Romano*

**L'Istituto della recidiva ex art. 99 c.p. e l'informazione provvisoria delle sezioni unite alla pubblica udienza del 30.03.2023 Pres. Cassano**

Nella pubblica udienza dello scorso 30.03.2023, le Sezioni Unite Penali hanno affrontato una questione destinata ad avere un notevole impatto pratico, dipanando un dubbio interpretativo con il quale, ogni operatore del diritto, ha dovuto confrontarsi almeno una volta nel corso della propria carriera. La questione posta al vaglio del Supremo Consesso a Sezioni Unite è: “Se, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della con-

sumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale». L'istituto della recidiva nel nostro ordinamento è stato oggetto di svariate modifiche normative che ne hanno nel tempo mutato la fisionomia e le caratteristiche originarie. Trattasi di un aggravio di pena attribuito a chi, essendo già stato in precedenza condannato per un reato, ne commette altri. In principio era diffusa la concezione della recidiva quale status giuridico, ricondotto ad una situazione personale del reo, tendente a valorizzare la figura del recidivo quale "tipo criminologico d'autore". La giurisprudenza, in ragione della suddetta qualificazione, ha ritenuto per svariato tempo che la recidiva fosse obbligatoria quanto all'an, ove ricorrenti i necessari precedenti penali, e facoltativa nella applicazione degli effetti giuridici ad essa connessi. Soltanto in una fase successiva è prevalsa la tesi della recidiva quale circostanza aggravante pertinente al reato, il cui riconoscimento non può prescindere da una valutazione in concreto della relazione qualificata tra lo status e il fatto realizzato. Il mutamento riguardante la natura giuridica dell'istituto muove dai diversi interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo. Il codice penale del 1889 prevedeva che "colui che, dopo una sentenza di condanna, e non oltre i dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, commette un altro reato, non può essere punito col minimo della pena incorsa per il nuovo reato". Pertanto sin dal codice Zanardelli veniva attribuita rilevanza, in termini di pena, alle precedenti condanne penali prescindendo dalla qualificazione di delitto o contravvenzione, sotto il profilo subiettivo, di reato doloso o colposo. Con l'entrata in vigore del codice Rocco viene conferita cittadinanza ad una forma di recidiva automatica ed obbligatoria che imponeva al giudice di merito di procedere all'applicazione dell'aggravio di pena salvi i casi eccezionali di cui all'articolo 100 c.p. Viene inoltre attribuita validità a qualsiasi precedente condanna indipendentemente dal fattore cronologico-temporale. È stato solo con la legge n. 220 del 1974 che il legislatore ha reso per la prima volta facoltativa l'applicazione della recidiva richiedendo all'autorità giudiziaria di valutare, in concreto, se sia necessario aumentare la pena inflitta per il reato commesso ovvero se bilanciare in maniera differente le circostanze del reato. Il trattamento sanzionatorio viene inoltre

mitigato dalla previsione per la quale "in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato". Da ultimo, la legge ex Cirielli del 2005 che ha reintrodotta il carattere della perpetuità della precedente condanna, ha previsto la rilevanza delle sole pronunce per delitti non colposi, ha incrementato gli aumenti di pena per il recidivo, modificato il regime di bilanciamento, introdotto limitazioni per i recidivi all'accesso ai benefici penitenziari ed alle misure alternative alla detenzione. Elemento caratterizzante, tuttavia, è la reintroduzione di una ipotesi di recidiva obbligatoria prevista dall'articolo 99 comma 5 il cui testo, prima della pronuncia della Corte costituzionale del 2015 era il seguente: "Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto". Ebbene la Corte costituzionale con l'intervento predetto ha dichiarato l'illegittimità del comma 5 limitatamente alle parole "è obbligatorio" escludendo qualsiasi forma di recidiva obbligatoria nel nostro ordinamento alla luce del principio di ragionevolezza, data la valutazione anche di precedenti risalenti nel tempo e attinenti a fattispecie di reato tra loro eterogenee per struttura e disvalore.

In realtà, recependo i valori enunciati nella Carta Costituzionale, Le Sezioni Unite, già nel 2010 (Cass. Penale, Sezioni Unite, sentenza del 27 maggio 2010, n. 35738) avevano puntualizzato che è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Pertanto alla luce di tale orientamento e del vigente reticolato normativo la recidiva è sempre facoltativa rispetto al suo riconoscimento (e dunque all'an). Il giudice di merito, pertanto, è munito di un



potere discrezionale il quale è esercitato correttamente solo se accompagnato da un'adeguata parte motiva circa la scelta del riconoscimento e le sue ricadute in termini di aumento di pena e di relazione con concorrenti circostanze eterogenee. Le notevoli implicazioni pratiche correlate ai c.d. effetti indiretti della recidiva reiterata hanno indotto la V Sezione Penale della Corte di Cassazione, investita della questione che qui si commenta, a interrogare nuovamente le Sezioni Unite sull'argomento, nonostante l'esistenza di un orientamento maggioritario corroborato da molteplici pronunce di legittimità. Il casus decisis origina dal ricorso per Cassazione presentato da due imputati avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona, confermando la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare resa all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato i due prevenuti responsabili del reato di furto pluriaggravato e, con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e la riduzione per il rito, li aveva condannati alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 500 di multa. Con separati motivi di doglianza, i due imputati si rivolgevano al Giudice di Legittimità, deducendo, tra gli altri motivi di censura (che si tralasciano perché non conferenti ai fini che qui interessano) l'erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata, in quanto la Corte di appello non ha operato alcuna concreta verifica per esprimere un giudizio di maggiore pericolosità so-

ciale dell'imputato, limitandosi a valutare l'esistenza di precedenti a carico del ricorrente, il quale non è mai stato condannato per un reato aggravato dalla recidiva, sicché - alla luce della facoltatività di detta circostanza aggravante - deve ritenersi che non siano stati ravvisati i presupposti della recidiva stessa, il che esclude la configurabilità della recidiva reiterata.

All'esito di una delibazione della prima parte del motivo del ricorso, il Collegio, con ordinanza n. 36738 del 28 settembre 2022, rimetteva la questione alle Sezioni Unite evidenziando l'esistenza, sul punto, di un contrasto giurisprudenziale. Secondo l'orientamento maggioritario, non condiviso dalla Quinta Sezione Penale della Suprema Corte, la recidiva reiterata può essere riconosciuta anche quando non sia stata in precedenza già dichiarata. L'assunto trae origine dal principio di diritto secondo cui, l'art. 99 cod. pen. fa riferimento al recidivo che commette un altro reato, non presupponendo necessariamente la precedente dichiarazione di recidiva semplice, posto che, dalla lettura della disposizione, emerge come il termine "recidivo" sia stato usato dal legislatore per comodità di esposizione, per non ripetere la definizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo e non già per indicare una qualità del soggetto giudizialmente affermata (Sez. 3, n. 6424 del 20/05/1993 Mighetto confermata Sez. 1, n. 24023 del 06/05/2003, Andreucci, Rv. 225233). Seguendo i dictat della sentenza Mighetto, l'elaborazione giu-

risprudenziale successiva ha distinto i poteri del giudice della cognizione da quelli del giudice dell'esecuzione, fino ad affermare il principio di diritto per cui il giudice della cognizione - a differenza di quello d'esecuzione - può accertare anche i presupposti di una recidiva che non sia stata previamente dichiarata, sicchè la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (Sez. 5, n. 41288 del 25/09/2008, Moccia, Rv. 241598 riaffermato da Sez. 2, n. 18701 del 07/05/2010, Arullani, Rv. 247089; Sez. 5, n. 47072 del 13/06/2014, Hoxha, Rv. 261308; Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasmi Adel, Rv. 275816). In netta contrapposizione con il suesposto orientamento è la sentenza Kassimi (Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Kassimi, Rv. 280436) nella quale si legge che "che è preclusa l'applicazione della recidiva reiterata, di cui all'art. 99, comma 4, c.p., nel caso in cui non sia mai stata precedentemente applicata la recidiva, semplice, aggravata o pluriaggravata, per la mancanza del presupposto formale dell'antioriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato".

La ratio decidendi della sentenza Kassimi, peraltro, è radicata nella fattispecie concreta, posto che la ritenuta esclusione della configurabilità della recidiva reiterata discende dal rilievo che il fatto per il quale si stava procedendo era stato commesso prima del passaggio in giudicato della precedente sentenza (o, meglio, delle precedenti sentenze) di condanna. Orbene, premesse le posizioni antitetiche della Giurisprudenza di legittimità, la V Sezione ritiene di non potere aderire ad alcuno degli orientamenti esposti, auspicando un ripensamento a favore della tesi per cui, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, è necessaria una sentenza, divenuta irrevocabile anteriormente al fatto per cui si procede che abbia condannato l'imputato per un reato aggravato dalla recidiva.

Da qui la decisione di rimettere i ricorsi al Supremo Consesso a Sezioni Unite. In realtà, il ragionamento seguito dalla V sezione è perfettamente in linea e, dunque, consequenziale, non solo all'evoluzione normativa che ha subito l'istituto nel corso degli anni, ma anche ai principi affermati dalla Corte Costituzionale nel 2015, cui sopra si è fatto riferimento. Ritengono i giudici remittenti che i concordi e consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza di

merito - qualificabili senz'altro in termini di diritto vivente - offrono un primo elemento a sostegno del superamento dell'orientamento maggioritario. Inoltre, convergono in tal senso, oltre al dato letterale dell'art. 99 c.p., anche argomenti di ordine sistematico. Un diritto penale moderno, espressivo dei valori enunciati nella Carta Costituzionale, non può accogliere una concezione della recidiva quale status soggettivo desumibile dal certificato penale, correlato al solo dato formale della ricaduta nel reato dopo una previa condanna passata in giudicato, senza il presupposto sostanziale costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo. Se l'art. 99 c.p. disciplina diversi gradi di recidiva (semplice, aggravata e reiterata) secondo una precisa progressione, dette figure non possono dirsi integrate dalla semplice esistenza di precedenti penali reiterati (SS.UU. Calibè) ma richiedono l'accertamento della maggiore colpevolezza e più elevata capacità a delinquere (SS.UU. Indelicato). Tale impostazione si armonizza perfettamente con gli approdi della Corte Costituzionale del 2015 secondo cui il rigido automatismo sanzionatorio è privo di ragionevolezza giacchè inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo della commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri che dovrebbero essere valutati dal giudice prima di riconoscere e affermare che i precedenti penali sono indicativi di una maggiore pericolosità. Sulla scorta delle esaminate argomentazioni, la Quinta Sezione Penale rimetteva la questione alle Sezioni Unite. Le letture moderne, avanguardistiche e costituzionalmente orientate del Collegio remittente, purtroppo, non hanno avuto in seno al Supremo Consesso l'apprezzamento auspicato. Con decisione assunta sulle conclusioni difformi del Procuratore Generale, secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, alla questione è stata data, infatti, la seguente e diversa soluzione: «Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione». Nell'attesa della pubblicazione di una sentenza destinata ad avere implicazioni pratiche di largo spettro, cresce la curiosità di conoscerne l'iter logico e motivazionale seguito dai Giudici

## Dottrina

*Eliana Libroia*

### **L'oggetto e la natura del provvedimento di espropriazione per pubblica utilità: dottrina e giurisprudenza a confronto**

Il procedimento di espropriazione per pubblica utilità può avere ad oggetto sia il più assoluto dei diritti reali, ovvero il diritto di proprietà, sia ulteriori diritti reali in re aliena.

A titolo esemplificativo, nell'eventualità in cui ne sussistano le condizioni, l'espropriazione può concernere pure l'usufrutto<sup>1</sup>.

Il principale riferimento normativo in materia di espropriazione per pubblica utilità non può che rinvenirsi nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 3272, il cui ambito applicativo è delineato dall'art. 1, ai sensi del quale: "Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità".

Tale previsione giuridica ha il merito di individuare quelli che potrebbero essere considerati gli elementi caratteristici dell'istituto in esame, sancendo che l'espropriazione:

- a) possa essere attuata in favore di enti sia pubblici che privati;
- b) inerisca soltanto beni immobili o diritti aventi ad oggetto immobili;
- c) ebbene avere come principale fine l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

In merito a quest'ultimo punto deve ricordarsi che un'opera si definisce "pubblica" o di "pubblica utilità" quando la realizzazione del bene per il quale si renda necessario provvedere all'espropriazione sia finalizzata al godimento pubblico.

Più esattamente, per la dottrina dominante<sup>3</sup>, sono "opere pubbliche" quelle dirette al conseguimento di un requisito teleologico (consistente nel pubblico interesse) e realizzate in armonia con un parametro soggettivo da enti pubblici.

Le "opere di pubblica utilità", per quanto mirino a finalità di interesse generale e possano considerarsi come opere immobiliari, non sono realizzate invece da enti pubblici ma da privati<sup>4</sup>.

In riferimento alla distinzione fra "opere pubbliche" ed "opere di pubblica utilità" deve citarsi l'ampio dibattito giurisprudenziale sorto in relazione agli alloggi destinati ad e.r.p., sigla volta ad indicare l'edilizia residenziale pubblica, realizzati dall'I.A.C.P.

(acronimo di Istituto Autonomo Case Popolari).

In proposito l'ormai abrogato art. 15 della Legge 3 gennaio 1978, n. 16 disponeva nel comma d'esordio che: "L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse" ed il seguente art. 37 prescriveva, per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, la compilazione dello "stato di consistenza del fondo" successivamente all'ordine dell'occupazione temporanea o d'urgenza da parte dell'ente espropriante o dei suoi concessionari.

Al riguardo il massimo organo della giurisprudenza amministrativa<sup>8</sup> ha chiarito che quanto dettato dall'art. 3 della L. 3 gennaio 1978, n. 1 non potesse che assumere quale riferimento soltanto la costruzione di opere propriamente pubbliche realizzate dagli enti pubblici territoriali specificatamente indicati nell'art. 1 del medesimo provvedimento normativo e non anche i programmi di edilizia economica e popolare.

Sul punto è possibile richiamare anche l'indirizzo espresso da Palazzo Spada<sup>9</sup>, secondo cui l'art. 3 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1 avrebbe dovuto essere applicato nell'eventualità in cui l'area dovesse essere impiegata in modo da dare attuazione ad un programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, dovendosi includere gli alloggi di edilizia residenziale pubblica fra le opere pubbliche e tenendo conto che l'I.A.C.P. opera al servizio di funzioni conferite alle Regioni e, di conseguenza, i risultati della sua attività compiuta sono riconducibili alla Regione.

Ancora, la trasformazione del bene espropriato non qualifica inevitabilmente l'opera pubblica, in quanto ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327: "Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione".

Come accennato poc'anzi, l'espropriazione per pubblica utilità afferisce fondamentalmente il diritto di proprietà, riguardo al quale la disposizione normativa di cui all'art. 832 c.c. prevede che: "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

Secondo il formante dottrinale<sup>10</sup>, tale riserva di legge in favore del legislatore ordinario - a cui è conferito il compito di uniformare il diritto in relazione alle diverse categorie di beni - determinerebbe un contenimento della garanzia del proprietario che risulterebbe tutelato, perciò, solo contro la prescrizione di limiti illegali all'esercizio del suo diritto da parte dei pubblici poteri.

Più esattamente, la garanzia in esame sarebbe limitata esclusivamente all'espropriazione che può avere luogo solo per legge e salvo indennizzo<sup>11</sup>.

A tal proposito il Giudice delle leggi<sup>12</sup> in un risalente provvedimento giurisdizionale di fine anni '60 del secolo scorso ha affermato che: "La garanzia della proprietà privata è vincolata nel sistema della Costituzione, dagli artt. 41- 44, alla subordinazione a fini dichiarati, ora di utilità sociale, ora di funzione sociale, ora di equi rapporti sociali, ora di interesse ed utilità generale. Ciò con maggior ampiezza e vigore di quanto è stabilito negli artt. 832 e 845, i quali, per il contenuto del diritto di proprietà fondiaria in particolare, richiamano rispettivamente, i limiti e gli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico e le regole particolari per scopi di pubblico interesse. Secondo i concetti sempre più progredienti di solidarietà sociale, resta escluso che il diritto di proprietà possa venire inteso come dominio assoluto ed illimitato sui beni propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dall'attitudine di essere sottoposto nel suo contenuto, ad un regime che la Costituzione lascia al legislatore di determinare. In tale determinazione il legislatore può persino escludere la proprietà privata di certe categorie di beni, come può imporre, sempre per categorie di beni, talune limitazioni in via generale, ovvero autorizzare imposizioni a titolo particolare, con diversa graduazione e più o meno accentuata restrizione delle facoltà di godimento e di disposizione. Ma tali imposizioni a titolo particolare non possono mai eccedere, senza indennizzo, quella portata al di là della quale il sacrificio imposto venga ad incidere sul bene, oltre ciò che è connaturale al diritto dominicale, quale viene riconosciuto nell'attuale momento storico. Al di là di tale confine la limitazione assume carattere espropriativo. I commi 2- e 3- dell'art. 42 vanno insieme considerati e coordinati per ricavarne - alla stregua di quello che in base all'ordinamento giuridico attuale rappresenta il vigente, concreto regime di appartenenza dei beni - l'identificazione dei casi nei quali, incidendo essi negativamente, a titolo individuale sulla proprietà riconosciuta, secondo il regime stesso, occorre far

luogo all'indennizzo".

Sul piano legislativo non può poi non ricordarsi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - siglata a Nizza in data 7 dicembre 2000 - che riconosce nella previsione giuridica di cui all'art. 17 il diritto di proprietà, statuendo che: "Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale".

Orbene, la suddetta norma riconduce il diritto di proprietà fra i diritti civili fondamentali dell'uomo<sup>13</sup>, mentre nella Carta costituzionale nazionale esso è incluso tra le funzioni sociali, così come si deduce dal secondo e terzo comma dell'art. 42 Cost.

La fonte sovranazionale sopracitata conferma altresì i principi generali in materia di espropriazione, vale a dire:

- a) la c.d. riserva di legge, in quanto è necessario che la normativa conferisca alla P.A. il potere espropriativo, dettando le condizioni ed i limiti di esercizio;
- b) la corresponsione di un indennizzo verso il privato che abbia sofferto l'espropriazione;
- c) la sussistenza di motivazioni di interesse generale affinché l'espropriazione possa ritenersi legittima.

Nondimeno, l'espressione "ogni individuo" impiegata nell'art. 17 della CDFUE sottolinea una palese elaborazione individualistica, mentre di solito le Carte costituzionali più recenti dei Paesi europei presentano la previsione giuridica sulla proprietà con riguardo non tanto al profilo soggettivo quanto piuttosto a quello oggettivo del diritto, del suo contenuto, dei suoi limiti e della possibilità dell'espropriazione.

Volgendo poi l'attenzione alla natura del provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, può sostenersi innanzitutto che gli atti o i provvedimenti ablatori siano assunti dalla P.A. con l'obiettivo di realizzare un vantaggio alla collettività, sacrificando in tal modo del tutto o in parte il diritto del privato. Chiaramente l'ablazione costituisce per la P.A. una extrema ratio poiché, da un lato, determina quale conseguenza per il soggetto privato la perdita definitiva del diritto di proprietà sull'immobile e, dall'al-

tro, quest'ultimo è coattivamente acquistato dalla P.A.

Pertanto, l'espropriazione si concretizza nel trasferimento per ragioni di pubblico interesse della proprietà o di altro diritto reale su un bene immobile privato in favore della P.A.<sup>14</sup>, con la conseguente conversione del diritto reale del soggetto espropriato in un indennizzo.

Inoltre, un esempio di contenimento delle facoltà di godimento del privato si ravvisa riguardo alle c.d. servitù militari, in ragione delle quali si pone il veto totale o parziale di edificare in aree rilevanti per la difesa militare dello Stato.

Sul punto la giurisprudenza costituzionale<sup>15</sup> ha dichiarato che le limitazioni contemplate dall'art. 2 della L. 20 dicembre 1932, n. 1849<sup>16</sup> avrebbero dovuto essere qualificate come "servitù" o "limiti" e che non avessero carattere generale ed obbiettivo.

Si trattava di imposizioni da disporsi, ex lege, mediante atti amministrativi fondati su parametri di larga discrezionalità e su eventi di contenuto svariato.

Ad oggi modo, nessuna delle prescrizioni indicati nella norma sopracitata costituiva un'ipotesi di espropriazione.

Nella sostanza le citate prescrizioni avrebbero potuto qualificarsi, invece, come atti espropriativi.

Dunque, non era possibile dichiarare l'illegittimità dell'art. 3, comma 2, L. 20 dicembre 1932, n. 1849 perché negava l'indennizzo in relazione all'uno o all'altro dei sacrifici contemplati normativamente, mentre tale dichiarazione sarebbe stata possibile quando, in ragione di uno o più di tali sacrifici, si fosse verificata materialmente una limitazione a carattere espropriativo.

La Corte costituzionale<sup>17</sup> ha affermato altresì che: "La nozione di espropriazione enunciata nell'art. 42, terzo comma, Cost., non può essere ristretta al concetto di trasferimento coattivo né l'obbligo della indennizzabilità può essere ricondotto esclusivamente a tale concetto. La tradizione offre numerosi esempi di indennizzabilità di casi nei quali non si aveva trasferimento e del resto anche nell'art. 3, primo comma, della denunciata Legge 20 dicembre 1932, n. 1849, è previsto il diritto all'indennizzo per 'imposizione di servitù militari anche se non si verificano trasferimenti'".

Com'è noto, la Legge 20 dicembre 1932, n. 1849 è stata poi sostituita dalla Legge 24 dicembre 1976, n. 898<sup>18</sup>, nella cui norma d'esordio si sanciva che: "In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e

semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprietà può essere soggetto a limitazioni secondo le norme della presente legge. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa" e nel seguente art. 7 disponeva che ai proprietari degli immobili sottoposti alle limitazioni è attribuito un indennizzo annuo "rapportato al doppio del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito".

Successivamente la disciplina delle servitù militari del 1976 è stata introdotta fra le previsioni giuridiche di cui agli artt. 320 ss. del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 6619.

Per concludere, deve rilevarsi come le servitù militari siano annoverabili tra i provvedimenti ablatori c.d. reali poiché incidono su un diritto reale e, per l'effetto, sono sottoposti ai limiti sanciti dall'art. 42, comma 3, Cost.

In altri termini, il potere conformativo è volto ad armonizzare l'interesse del soggetto privato con quello pubblico e, di conseguenza, deve ritenersi espressione della c.d. funzione sociale della proprietà.

1 Cons. Stato (Ad. Plen.), 19 luglio 1983, n. 21, in *Giur. It.*, 1984, p. 163 ss.

2 Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 2001, n. 189.

3 Tra gli altri G.M. Di Lieto, *Opere pubbliche, opere private di pubblica utilità. Il regime giuridico delle opere di edilizia residenziale pubblica*, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), 2005, p. 1 ss.

4 In tal senso P. Pirruccio, *L'espropriazione per pubblica utilità*, Padova, 2011, p. 4 ss.

5 Articolo abrogato dall'art. 58 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325.

6 La L. 3 gennaio 1978, n. 1, recante "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali", è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1978, n. 14.

7 Articolo abrogato dall'art. 58 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325.

8 Cons. Stato (Ad. Plen.), 13 dicembre 1995, n. 35, in *Studium juris*, 1996, p. 239 ss.

9 Cons. Stato (Ad. Plen.), 25 gennaio 2000, n. 9, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 2000, p. 1 ss.

10 Sul punto A. Iannelli, *La proprietà costituzionale*, Camerino-Napoli, 1980, p. 63 ss.

- 11 Tra gli altri M.S. Giannini, *Basi costituzionali della proprietà privata*, in PD, 1971, p. 461 ss.
- 12 Corte cost., 29 maggio 1968, n. 55, in *Sito uff. Corte cost.*, 1968, p. 1 ss.
- 13 In materia M. Comperti, *La proprietà europea e la proprietà italiana*, in RDC, 2008, p. 189 ss.
- 14 Oppure di altro soggetto privato beneficiario.
- 15 Si allude a Corte cost., 20 gennaio 1966, n. 6, in *Sito uff. Corte cost.*, 1966, p. 1 ss.
- 16 La L. 20 dicembre 1932, n. 1849, recante “Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari”, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1933, n. 23. La presente legge è stata abrogata dall’art. 22 della Legge 24 dicembre 1976, n. 898.
- 17 Corte cost., 20 gennaio 1966, n. 6, cit., p. 3 ss.
- 18 La L. 24 dicembre 1976, n. 898, recante “Nuova regolamentazione delle servitù militari”, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell’11 gennaio 1977, n. 8. Il regolamento è stato approvato con D.P.R. 17 dicembre 1979, n. 780. Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 727, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dal comma 1 dell’art. 2272 del medesimo decreto legislativo.
- 19 Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’8 maggio 2010, n. 106, S.O.

*Italo Meoli*

### **Approvata la legge delega sostegno anziani - Legge n. 33 del 23 Marzo 2023**

È stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* la legge n. 33 del 23 marzo 2023, contenente le “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”.

La Legge Delega, in attuazione delle previsioni di cui alla Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR, mira a semplificare le attuali politiche a favore degli anziani ed anziani non autosufficienti e, a promuovere un’assistenza personalizzata delle persone anziane, con interventi idonei a soddisfare i loro bisogni sociali, sanitari e sociosanitari, con particolare riguardo a quelli connessi alla condizione di non autosufficienza.

La Legge, composta di 3 Capi e 9 articoli, contiene tre deleghe al Governo, riguardanti: l’invecchiamento attivo, la promozione dell’inclusione sociale e della prevenzione della fragilità, l’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti.

La legge delega, anche in considerazione dell’evoluzione dei bisogni assistenziali necessari per garantire l’integrazione sociale ed una vita dignitosa, definisce nuovi criteri e nuovi interventi assistenziali per la terza età mirati a migliorare la qualità del sistema di

assistenza alle persone anziane e anziane non autosufficienti e contribuire agli oneri gravanti sulle loro famiglie.

Per garantire alle persone anziane il diritto alla continuità di vita presso il proprio domicilio, è prevista la revisione ed il potenziamento dell’assistenza domiciliare, la formazione del personale addetto all’assistenza, una prestazione universale graduata, che andrà progressivamente a sostituire l’indennità di accompagnamento, a favore degli anziani non autosufficienti i quali, potranno scegliere se riceverla in denaro o in servizi alla persona.

All’art 1, definisce i livelli delle prestazioni sociali, degli interventi, dei servizi e di tutte le attività e prestazioni integrate che saranno assicurate su tutto il territorio nazionale definite LEPS, gli ambiti territoriali sociali ATS che dovranno garantire lo svolgimento omogeneo sul territorio di propria competenza di tutte le funzioni di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell’ambito dei servizi sociali alle famiglie e alle persone, i punti unici di accesso definiti PUA, i progetti individualizzati di assistenza integrata PAI, i livelli essenziali di assistenza LEA ed i caregivers familiari. L’art 2 al comma 1, conferisce delega al Governo per la tutela della dignità, delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane definendo l’oggetto, i principi e criteri direttivi generali a cui il Governo nell’esercizio delle deleghe deve attenersi per perseguire:

- promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall’età anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia;
- promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nelle attività culturali, nell’associazionismo e nelle famiglie, per la promozione della solidarietà e della coesione tra le generazioni e per il miglioramento dell’organizzazione e della gestione di servizi pubblici a favore della collettività e delle comunità territoriali, anche nell’ottica del superamento dei divari territoriali;
- promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane, indipendentemente dal luogo ove si trovano a vivere, mediante la previsione di apposite attività di ascolto e di supporto alla socializza-

- zione, anche con il coinvolgimento attivo delle formazioni sociali, del volontariato e degli enti del Terzo settore;
- riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale;
  - riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice;
  - promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana, mediante azioni adeguate a garantire un invecchiamento sano;
  - riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità, al fine di promuoverne l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità, assicurando loro i livelli di qualità di vita raggiunti e la continuità con i percorsi assistenziali già in atto;
  - promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella loro cura, mediante un'allocazione più razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente;
  - rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti nell'ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche.

L'art 2 al comma 3, istituisce il CIPA, comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della famiglia e delle pari opportunità, per le disabilità, per lo sport e i giovani, per gli Affari regionali e le autonomie, dell'Economia e delle finanze.

Al CIPA sarà affidato il compito di:

- adottare, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, il "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione della fragilità nella popolazione anziana" e il "Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana";
- promuovere l'armonizzazione dei LEPS rivolti

alle persone anziane non autosufficienti con i LEA;

- promuovere l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e delle prestazioni rese.

Nel Capo 2, l'articolo 3 delega il Governo ad adottare entro il 31 Gennaio 2024, i provvedimenti necessari per promuovere l'inclusione sociale, l'autonomia, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità. L'articolo prevede una serie di iniziative e programmi mirati a limitare l'esclusione sociale e la povertà relazionale degli anziani.

Diverse sono le iniziative previste e, spaziano dal coinvolgimento di scuole, università e centri residenziali, all'utilizzo della robotica e della telemedicina, dalla riqualificazione e degli spazi urbani, al riuso del patrimonio costruito, alla progettazione di nuove forme di coabitazione solidale domiciliare per anziani- senior co-housing - alla coabitazione intergenerazionale - co-housing intergenerazionale- da realizzare in ambito di gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, alle azioni di alfabetizzazione informatica.

Con riguardo agli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni sono previsti interventi di sostegno e di promozione culturale intergenerazionali valorizzando per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, e per gli studenti universitari, all'interno del curriculum dello studente anche ai fini dei crediti formativi, esperienze di volontariato maturate in ambito extrascolastico presso strutture residenziali e a domicilio degli anziani.

Con riguardo alla prevenzione della fragilità è prevista la possibilità, per le persone di età superiore agli 80 anni o affette da gravi patologie invalidanti, di accedere ad una valutazione multidisciplinare, da effettuare presso il PUA, utile ad individuare i fabbisogni di assistenza ella persona.

Il punto cruciale della riforma è l'art 4 con il quale si delega il Governo ad attuare provvedimenti utili a riordinare e coordinare, al fine di renderla più efficace, l'attività di assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria per le persone anziane non autosufficienti. Il Governo, nel rispetto dei principi dettati dall'Organizzazione mondiale della Sanità e in coerenza con le indicazioni dell'Unione Europea, dovrà adottare una definizione di popolazione anziana non auto-

sufficiente che tenga conto dell'età anagrafica, delle condizioni di fragilità, dell'eventuale condizione di disabilità progressa. Inoltre, allo scopo di programmare, valutare e monitorare a livello centrale gli interventi rivolti alle persone anziane non autosufficienti, si dovrà creare il Sistema Nazionale per la popolazione anziani non autosufficiente, SNAA.

Tale sistema opererà a livello centrale, come modalità organizzativa permanente per il governo unitario, in piena collaborazione e coordinamento tra Stato, regioni e comuni nel rispetto delle rispettive competenze. Lo SNAA dovrà programmare in modo integrato i servizi, gli interventi, le prestazioni sanitarie e socio assistenziali destinate agli anziani non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi elaborati dal CIPA con il coinvolgimento delle parti sociali e delle associazioni di settore. Nell'organizzazione multisettoriale dei servizi saranno coinvolti, gli assessorati regionali competenti dei comuni e delle aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione a livello locale, le ATS, i distretti sanitari oltre alle LEA e LEPS.

Sarà compito dello SNAA adottare un sistema di monitoraggio dell'erogazione delle prestazioni da parte dei LEPS, valutarne i risultati e, introdurre un sistema sanzionatorio in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o dei LEPS.

Per evitare duplicazioni di servizi e, nel tentativo di contenerne i costi, la Legge Delega riunisce a livello Nazionale tutti i procedimenti, semplificando il processo di richiesta, l'erogazione e la valutazione dei servizi e delle prestazioni mediante:

- la semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari; per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza saranno disponibili i PUA, punti unici di accesso (PUA);
- una valutazione multidimensionale unificata; da effettuare con criteri omogenei per tutto il territorio nazionale, mirata ad identificare i fabbisogni sociali e sanitari della persona anziana e del suo nucleo familiare;
- valutazioni finalizzate a definire il Piano Assistenziale individualizzato; che dovrà essere predisposto considerando i fabbisogni assistenziali individuati presso i PUA nell'ambito della valutazione multidimensionale unificata.
- Alla valutazione potranno partecipare i caregiver familiare o, su richiesta dell'anziano, gli enti del Terzo settore;
- il budget di cura e assistenza; rappresenta uno strumento utile, in sede di definizione del Pai,

alla ricognizione delle prestazioni, dei servizi e delle risorse complessivamente attivabili anche attraverso l'integrazione dei servizi erogati dalle ASL e dai Comuni.

Per quanto attiene alle prestazioni di assistenza domiciliare, la Legge Delega prevede, l'integrazione degli ADI, istituti dell'assistenza domiciliare integrata, con i SAD, servizio di assistenza domiciliare, gli ATS e del Servizio Sanitario Nazionale.

L'articolo 5 del Capo 2, allo scopo di promuovere il potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti, prevede l'introduzione sperimentale progressiva, di una prestazione universale graduata secondo il fabbisogno assistenziale del soggetto non autosufficiente erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di indennità economica di servizi alla persona. L'indennità sarà erogata alle persone anziane che optano espressamente per essa, pertanto, come già accade per l'indennità di accompagnamento si tratterà di una prestazione a domanda individuale.

A scelta del beneficiario, la prestazione universale può essere fruita come indennità economica o servizi alla persona, di valore non inferiore alle indennità ed alle ulteriori prestazioni.

Tale prestazione, qualora il beneficiario opti espressamente per la fruizione dei servizi, andrà ad assorbire l'indennità di accompagnamento e tutte le altre prestazioni in godimento.

Al fine di garantire l'adeguata assistenza alle persone non autosufficienti, e per favorire la regolarizzazione del lavoro di cura svolto a domicilio delle persone anziane non autosufficienti, la legge promuove l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socio-assistenziali su tutto il territorio nazionale anche, attraverso il riordino e la rimodulazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle agevolazioni contributive e fiscali.

Inoltre, sono definite le modalità di formazione del personale addetto all'assistenza delle persone anziane, da realizzare mediante percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali, la definizione degli standard formativi, l'identificazione dei fabbisogni formativi e professionali regionali, la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata.

Nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale, è previsto il coinvolgimento delle rappresentanze dei caregiver familiari.

Gaetano Riccio

## Il sequestro tra le misure di prevenzione patrimoniali del Codice Antimafia

Le misure di prevenzione patrimoniali sono i provvedimenti gravanti sulla libera disponibilità patrimoniale, sul diritto di proprietà e sul diritto di impresa.

Come osservato dalla dottrina<sup>1</sup>, l'elemento scriminate rispetto alle misure di sicurezza previste dal sistema penale può riconoscersi nel proposito di scongiurare il palesarsi di una nuova attività pericolosa del reo, sottraendo a quest'ultimo i beni raccolti illecitamente il cui possesso consentirebbe o agevolerebbe ex novo la manifestazione della pericolosità o, ancora, sottraendo momentaneamente beni che potrebbero favorirne quest'ultima.

A tal proposito deve rilevarsi come il termine "pericolo" non si riferisca unicamente alla persona fisica ma pure ai beni detenuti, in quanto sottraendoli è possibile prevenire la commissione di un reato.

Un ulteriore elemento che connota le misure patrimoniali è la riconducibilità ad ogni bene, sempreché sia suscettibile di una valutazione economica<sup>2</sup>.

Le caratteristiche delle misure reali hanno indotto una ramificazione ermeneutica<sup>3</sup> a ipotizzare che le medesime possano realmente essere interpretate in termini di misure "preventive".

Specificatamente, le anzidette misure fanno riferimento alla comprovata o meno origine/provenienza illecita del patrimonio e, pertanto, mostrano una valutazione retrospettiva.

Ancora, la sproporzione (spesso assodata in forza di presunzioni) fra quanto dichiarato ed il valore del patrimonio denota il fondamento dell'ulteriore presunzione che i beni siano il frutto di un illecito, mentre invero la misura patrimoniale non presenta alcun riscontro sul piano dell'affermata realizzazione di una condotta illecita.

Circa le garanzie processuali l'inversione dell'onus probandi<sup>4</sup> - assieme alla medesima strutturazione del processo - muta il giudizio di prevenzione in un dispositivo di convalida di una prestabilita ipotesi accusatoria, finendo con l'originare le basi in modo che del dubbio possa servirsi l'accusa e non il prevenuto.

Tra le misure di prevenzione patrimoniali previste dal Codice Antimafia particolarmente rilevante è il sequestro, disciplinato dall'art. 20 del D.Lgs. 6 set-

tembre 2011, n. 1595, come sostituito dall'art. 5, comma 4, Legge 17 ottobre 2017, n. 1616.

Nel dettaglio, il tribunale - pure d'ufficio - con decreto motivato prescrive il sequestro dei beni di cui il soggetto verso il quale sia stata promossa la relativa domanda sia in grado di disporre, in via diretta o meno, nel momento in cui il loro valore si riveli sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica prestata o allorché, in ragione di sufficienti indizi, si reputi che gli stessi costituiscano il risultato di attività illecite o ne rappresentino il reimpiego o, ancora, impone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis - afferenti rispettivamente l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende ed il controllo giudiziario delle aziende - laddove ne sussistano i presupposti.

L'organo giudicante, allorché comandi il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, impone il sequestro dei beni costituiti nell'impresa in forza di quanto sancito dalle disposizioni normative di cui agli artt. 2555 ss. c.c., pure per legittimare gli adempimenti contemplati ex art. 104 disp. att. c.p.p., ai sensi del quale: "Il sequestro preventivo è eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92".

Come previsto dal primo comma dell'art. 20 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con il decreto di sequestro inerenti partecipazioni sociali l'organo giudicante indica quali siano i conti correnti e i beni su cui debba essere eseguito il sequestro.

In forza del secondo comma della norma per ultimo citata, è altresì possibile che il tribunale, prima di agire nelle suddette modalità, restituisca gli atti all'organo proponente nel caso in cui reputi che le indagini siano lacunose e indichi gli altri accertamenti

patrimoniali doverosi al fine di vagliare l'esistenza dei presupposti di cui al comma d'esordio per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il sequestro è revocato dal tribunale quando abbia ad oggetto beni di legittima provenienza o di cui il sospettato non avrebbe potuto disporre in via diretta o meno o in qualsiasi ulteriore altra fattispecie in cui sia rigettata la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.

Il decreto di sequestro ed il provvedimento di revoca, pure parziale, del sequestro sono trasmessi - anche telematicamente - alla "Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".

Da un punto di vista giurisprudenziale deve ricordarsi che, secondo la Suprema Corte<sup>7</sup>, "non si configura alcun incompatibilità, ai sensi dell'articolo 34 del c.p.p., a partecipare al giudizio per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico del giudice che abbia precedentemente adottato il provvedimento di sequestro, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, dal momento che tale provvedimento ha carattere interinale e provvisorio, destinato a essere sostituito da una pronuncia decisoria finale, e non può dirsi riferibile a una fase antecedente e autonoma del procedimento".

Nondimeno, la Cassazione, preso atto della natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione e dell'incidenza del medesimo su diritti - personali o patrimoniali - di rilievo costituzionali, tali da prescrivere il rispetto delle garanzie del giusto processo, ha ribadito che "le cause previste dal codice di rito per l'incompatibilità del giudice devono valere anche in sede di prevenzione, nel caso in cui il giudice abbia anticipato un giudizio sull'imputazione, come avviene, esemplificando, allorché il giudice della prevenzione risulti essersi già pronunciato sulla stessa vicenda in sede penale, anche solo applicando nei confronti del proposto una misura cautelare personale"<sup>8</sup>.

Inoltre, il Giudice delle leggi<sup>9</sup> ha sostenuto che: "Sono inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di disposizioni che disciplinano i presupposti oggettivi e la procedura applicativa delle misure del sequestro e della confisca, e quindi profili estranei ai diversi petita contenuti nelle ordinanze di rimessione".

In virtù del dettato della previsione giuridica seguente - come novellata dall'art. 5, comma 5, lett. a), nn. 1)

e 2), e b), L. 17 ottobre 2017, n. 161 - il sequestro è eseguito in conformità a quanto disposto dall'art. 104 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 27110.

La Polizia giudiziaria provvede "all'apprensione materiale dei beni" ed "all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso" dei medesimi, benché gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza - nel caso in cui sia ritenuto indispensabile - dell'ufficiale giudiziario.

L'autorità giudiziaria delegata alla procedura, successivamente all'aver sentito l'amministratore giudiziario e esaminate le circostanze, ordina "lo sgombero degli immobili occupati senza titolo" o in virtù di titolo carente di data certa precedente il sequestro con la cooperazione della forza pubblica.

Alla luce dell'art. 22 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - come modificato dall'art. 5, comma 6, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161 - nel momento in cui sussista un rischio reale che i beni di cui si prevede debba essere ordinata la confisca siano "dispersi, sottratti od alienati", i soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 possono, insieme alla proposta, domandare al presidente del tribunale competente di disporre in anticipo il sequestro dei beni ex ante la fissazione dell'udienza.

Sul punto deve ricordarsi che ex art. 17, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159: "Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente".

In virtù del primo comma dell'art. 22 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il presidente del tribunale emette decreto motivato entro un frangente di tempo pari a 5 giorni dall'istanza di disposizione previamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza

Il sequestro ordinato perde efficacia allorché non sia oggetto di convalida da parte del tribunale entro 30 giorni dalla domanda.

Durante il procedimento, su domanda dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di eseguire ulteriori indagini ai sensi dell'art. 19, comma 511, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nelle fattispecie di peculiare urgenza il sequestro è prescritto dal presidente del tribunale con decreto motivato ed anche in tale circostanza perde efficacia nell'eventualità in cui non sia oggetto di convalida dal tribunale nei 30 giorni successivi.

Allo stesso modo si opera se durante il procedimento, pure su indicazione dell'amministratore giudiziario, si riscontrano la sussistenza di ulteriori beni che potrebbero confiscati.

Ancora, la disposizione normativa di cui all'art. 23 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – come sostituito dall'art. 5, comma 7, L. 17 ottobre 2017, n. 161 – sancisce che, a condizione che non sia diversamente ordinato, al procedimento per l'attuazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, "le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I".

Nondimeno, il secondo comma dell'art. 23, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede che i terzi proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, in un lasso di tempo pari ai 30 giorni seguenti l'esecuzione del sequestro, "sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato" in cui deve essere indicata la data dell'udienza in camera di consiglio.

Secondo la giurisprudenza di legittimità<sup>12</sup>, "in tema di misure di prevenzione patrimoniali, nel caso di confisca dell'intero capitale sociale di una società e di beni formalmente intestati alla stessa, legittimati a costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e a proporre impugnazione sono solo le persone fisiche titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali e non, invece, la persona giuridica in quanto tale".

Peraltro, che in forza del successivo quarto comma, "il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro".

In udienza le parti interessate possono compiere le loro deduzioni con l'ausilio di un avvocato, come anche possono richiedere l'acquisizione di qualsivoglia elemento ritenuto fondamentale per la decisione

sulla confisca.

Infine, nell'eventualità in cui non ricorra la fattispecie di cui all'art. 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale provvede alla restituzione dei beni ai proprietari.

1 F. Basile, *Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione*, in *Giur. it.*, 2015, p. 1520 ss.; C. Taormina, *Il procedimento di prevenzione nella legislazione antimafia*, Milano, 1988, p. 10 ss.

2 M. Fattore, *Così lontani così vicini: il diritto penale e le misure di prevenzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, p. 1 ss.; G. Milizia, *Le misure di prevenzione patrimoniali previste dalla normativa antimafia si possono estendere ai "soggetti pericolosi"*, in *Diritto e Giustizia online*, 2009, p. 134 ss.

3 E. Squillaci, *La prevenzione illusoria*, Napoli, 2019, p. 189 ss.

4 A. De Lia, *La sconfinata giovinezza delle misure di prevenzione*, in *Archivio penale*, 2017, p. 3 ss.

5 Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 2011, n. 226.

6 La L. 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate", è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2017, n. 258.

7 Cass. pen., Sez. VI, 24 giugno 2020, n. 2360, in *CED Cassazione*, 2020, p. 1 ss.

8 Cass. pen., Sez. VI, 24 giugno 2020, n. 2360, cit., p. 1 ss.

9 Corte cost., 27 febbraio 2019, n. 24, in *Sito uff. Corte cost.*, 2019, p. 1 ss. In tale occasione la Consulta ha anche affermato che: "È costituzionalmente illegittimo l'art. 16 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli artt. 20 e 24, si applicano anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lett. a). La descrizione contenuta nella lett. a) citata («coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi»), anche se considerata alla luce della giurisprudenza che ha tentato sinora di precisarne l'ambito applicativo, non soddisfa le esigenze di precisione imposte dall'art. 42 Cost. e, in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., dall'art. 1 del Prot. addiz. CEDU per ciò che concerne le misure patrimoniali del sequestro e della confisca".

10 Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1989, n. 182.

11 Ai sensi della norma sopraindicata: "Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono".

12 Cass. pen., Sez. I, 15 febbraio 2019, n. 35793, in *CED Cassazione*, 2019, p. 1 ss.

## Historia et Antiquitates

Francesco Fabiano

### Il Santuario di Maria SS. Incoronata dei Bagni

#### Il culto e la devozione

La devozione alla Madonna dei Bagni ha un'origine molto più antica rispetto a ciò che fino ad oggi è stato ipotizzato. Mons. Raffaele Ammirante, Vescovo di Nocera 1877, parla di un culto già vivo nel 1500.

Diversi elementi supportano l'affermazione. La cartografia di epoca aragonese, rinvenuta in copia presso l'Archivio di Stato di Napoli e presso la Biblioteca Nazionale Francese di Parigi, mostra posizionato al centro dell'Agro nocerino sarnese il Santuario della Madonna dei Bagni, mettendo in evidenza l'importanza già in quei secoli. Inoltre Giordano Bruno pubblica nel 1582 l'opera teatrale "Il Candelaiò", nel quale si fa riferimento alla Madonna dei Bagni, dimostrando che il culto era così diffuso da entrare nel gergo quotidiano delle persone.

Quindi, al di là della documentazione notarile in possesso, andiamo a descrivere

un luogo che ha conosciuto fatti, vicende ed episodi che in larga parte sono a noi sconosciuti, lasciando che il tutto si avvolga in un alone di mistero.

Il fondamento del culto va rinvenuto nella Fonte Miracolosa, o'Fuoss'e Vagne o Fosso della Scrofa, una fonte di acqua sorgiva, alla quale sono riconosciute proprietà taumaturgiche. Si racconta, in un tempo imprecisato, di una certa Maria Villanova, contadina del posto, la quale pascolava i propri maiali in una radura nei pressi del fiume Sarno. Vedendo colpita dalla lebbra la propria scrofa, sua unica proprietà, pregò la Vergine Maria perché la guarisse, cosa che avvenne quando la stessa bagnò

la maialina nell'acqua che stava sgorgando dal terreno.

L'Abate Giovan Battista Pacichelli nel 1690 scriveva: "... Nei Vespri dell'Ascensione del Signore, nel quale con meraviglia nasce e poi in poche ore si secca un'acqua giovevole a purgare le cuti da varie specie di mali...".

Fedeli e pellegrini accorrevano nei giorni della Festa dell'Ascensione di Gesù per lucrare grazie e guarigioni. Monsignor Niccolò de Dominicis, Vescovo di Nocera, nella sua visita pastorale del 1721 affermava che languentes, et qui variis afflictabantur morbis, etiam a dissitis regionibus confluere huc coeperunt ad curationum gratiam recipiendam, quam quidem multi recipiebant, quum in die festo Ss. Ascensionis, post benedictum ab aliquo Sacerdote stagnum, mittebantur in piscinam, vel aquam inde auferebant ab infirmis computandam, (" per questo gli ammalati e coloro che furono afflitti da vari morbi, anche da regioni lontane incominciarono a confluire qui per ricevere la grazia della guarigione, che in realtà molti ricevevano, quando nel giorno festivo dell'Ascensione, dopo che lo stagno era stato benedetto da qualche sacerdote, venivano tuffati nella piscina, o da essa portavano via l'acqua che doveva essere bevuta dagli am-

malati).

malati).

Numerosi sono gli scritti dell'epoca che testimoniano i fatti: "Nella Terra di Scafati poco distante da Salerno in Provincia di Principato Citra v'è una fossetta non molto distante da una Chiesa della Madre di Dio detta de' Bagni, che per tutto l'anno si vede arida e asciutta: nella mattina dell'Ascensione del Redentore esce il Sacerdote molto per tempo in processione a darvi la benedizione, subito si vede sorgere l'acqua, della quale sen'empie quella fossa, e dura a scaturire per otto giorni seguenti alla festa. In essa vi s'immergono l'infermi d'ogni sorte per guarirsi delle loro indisposizioni, e molti la pigliano per portarsela nelle loro case, e donarla,





ad altri: e basta per tutta la gente, che vi concorre in gran numero da tutte le parti convicine: e terminata l'ottava, resta di nuovo la terra arida come prima: e col lavarsi con tal acqua le piaghe, o altri malori se ne sperimentano effetti mirabili" (Giuseppe Giovanni Gualtieri).

Con il passare del tempo i devoti che si recavano al Santuario aumentarono sempre di più, e con le maggiori offerte acquisite e con la generosità dell'illustre nocerino Angelo Calenda, si pensò bene di por mano alla costruzione di una Cappella, la quale avesse potuto accogliere in sé i devoti che venivano, e dar loro agio di esercitarsi in tutte quelle pratiche di religione, che i Cristiani sogliono compiere in onor di Maria. Ma neppure la Cappella col progredire del tempo fu trovata bastante all'uopo, e dopo il 1600 si ebbe una Chiesa, ch'è quella che oggi si vede, e s'intitola S. Maria dei Bagni. Nell'atto legale, del 3 giugno 1612 per il Notar Barba Giovanni Leonardo è detto che "... ipsum Angelum construoisse seu fecisse quondam locum seu hospitalem nominatum S. Maria dei Bagni in Territorio Terrae praedictae Anagni ubi nonnullas expensas fecisse in Fabrica dicti loci, seu hospitali et Cappella ipsius....." ("Si asserisce che lo stesso Angelo costruì o fece un certo luogo od ospizio chiamato S. Maria delli Bagni nel Territorio della Terra predetta di Anagni, dove fece non poche spese

per la costruzione del detto luogo od ospizio e la sua Cappella..."). Una seconda volta si ritorna sullo stesso argomento il 2 luglio 1623 con l'atto notarile di Notar Geronimo Tudino.

Con questi due documenti notarili il Calenda dona le fabbriche alla Congrega di Carità di Anagni e questa a sua volta li cede all'Università di Anagni, riservandosi la sola amministrazione dei beni. Così il Municipio acquista lo ius patronatus, che eserciterà presentando il Rettore del Santuario al Vescovo diocesano per la conferma. La Congrega di Carità di Anagni, invece, si occuperà della parte amministrativa.

In verità gli strumenti notarili non chiariscono se il Calenda fosse stato anche l'artefice della costruzione del Santuario o se esso già fosse presente in loco. Ricordiamo che Mons. Ammirati riferisce che nel 1600 la cappella si presenta non adeguata alle folle di fedeli, deducendosi che il Calenda sia intervenuto solo per un lavoro di ampliamento di strutture già esistenti.

Con il passare del tempo la Chiesa è stata più volte restaurata e ampliata per la maggior fama acquisita, ma anche per porre rimedio ai tanti cataclismi naturali che si abbattono sulla Valle del Sarno. La primitiva Cappella si è trasformata nel magnifico edificio dalle tre ampie navate, dalla Cupola maggiore e da quei caratteristici lucernari delle na-

vate laterali, abbattuti solo nel secondo dopoguerra per i bombardamenti subiti, dall'ampio pronao e dall'artistica facciata barocca con l'interno

che rappresentano la Nascita della Vergine e la Presentazione al Tempio della stessa. Dando allo stesso modo risalto alla icona centrale del 1639, opera di Simone Villani da Torre del Greco dove viene rappresentata la Madonna con Figlio e il miracolo dell'Acqua.



L'importanza del luogo andava sempre più crescendo e con esso le mire e le ingerenze delle autorità. Nel '700 diversi furono i conflitti che avevano ad oggetto lo Jus Patronatus e che il Municipio di Angri dovette sostenere contro quanti non lo volevano riconoscere, dal 1712 al 1724 e 1725, fin quando un regio assenso del 1727, in una controversia di

riccamente decorato. Artisti di fama hanno dato il loro contributo alla realizzazione della chiesa monumentale. Non è mancato anche il mecenatismo dei Principi Doria D'Angri, che tra la fine del '600 e inizio del '700 attraverso ampie elargizioni hanno fatto realizzare il magnifico presbiterio ideato e progettato dal valente artista Giuseppe Picci, dove fra mosaici, commessi e sculture trovano alloggio le due enormi tele opera di Giovan Battista Lama,

altro genere, dichiarò che la Chiesa della Madonna dei Bagni era Cappella laicale, posta sotto la protezione di sua Maestà il Re, venendo così elevata a Cappella Palatina. Nel 1755, per decisione del Tribunale Misto del Regno di Napoli, il Fosso dove i fedeli si venivano a bagnare per trovare guarigione dei propri mali furono chiusi "... per evitar i così lo candalo ed altri mali, che dalla continuazione di que ta pratica potrebbero ri ultare". Scandalo deri-



vante dal fatto che uomini e donne si bagnassero nello stesso luogo.

Con il passare degli anni ulteriori eventi “catastrofici” si abbattono sul Santuario. Nel 1805 Napoleone occupò il Regno di Napoli e immediatamente l'anticlericalismo dei francesi si manifestò attraverso la proclamazione delle leggi napoleoniche, attraverso le quali furono confiscati i beni appartenenti alle istituzioni religiose. Sorte che toccò anche al Santuario della Madonna dei Bagni, che, pur essendo gestito dal Comune di Angri, si vide spogliare di gran parte delle sue proprietà cedute in seguito al



Real Liceo di Salerno - oggi Convitto Torquato Tasso - divenendone dotazione dello stesso. Con la restaurazione borbonica nulla cambiò, stesso tenore anche con l'avvento della dinastia Savoia, nulla riuscendo ad ottenere per la restituzione di quanto confiscato, le innumerevoli istanze presentate da chi di dovere in quel periodo, presso i tribunali preposti.

Nel 1928 un'altra pagina di storia viene scritta. Con la legge 1382 del 1928 è istituito il Comune di Pompei e il territorio dove sorge il Santuario della Madonna dei Bagni, in un riassetto compensativo dei territori comunali, viene trasferito dal Comune di Angri a quello di Scafati, con uno strascico di polemiche e incidenti tra le due cittadine, riempiendo anche in questo caso le aule dei tribunali con diversi contenziosi tra i vari attori della scena (Amministrazioni comunali di Scafati e Angri, Diocesi di Nocera e Nola, Congrega di Carità di Angri e Collegiata di San Giovanni Battista), che trovarono la loro fine solo nel 1955 quando il Santuario fu eretto a parrocchia della Diocesi di Nocera Sarno.

La parrocchia è stata retta dai Frati Minori Francescani sin dal 1932, quando sono subentrati, per volere dell'amministrazione comunale di Angri ancora titolare dello Ius Patronatus, ai canonici della Collegiata di San Giovanni Battista in Angri. Ret-

toria che è durata fino al 2022 quando i Frati hanno lasciato la gestione del Santuario Parrocchia al Clero diocesano.

Il presente lavoro ha posto la sua attenzione solo sull'aspetto storico del Santuario di Maria SS dei Bagni, ma non possiamo dimenticare anche la valenza culturale, antropologica e musicale che i festeggiamenti che si perpetuano da secoli nel giorno dell'Ascensione, solennità del Santuario. Il chiaro riferimento va alle Tammurriate e ai caratteristici pellegrinaggi, manifestazioni che oggi sono divenute Patrimonio Immateriale Culturale della

Regione Campania (IPIC), che per ovvie ragioni vanno affrontati in un apposito lavoro.

#### Bibliografia

- MEMORIE STORICO - CRITICHE SULLO STATO FISICO ED ECONOMICO: DELLA CITTA' DI SARNO E DEL SUO CIRCONDARIO. DI NICOLA ANDREA SIANI. NAPOLI 1816.
- Raffaele Ammirante, Vescovo di Nocera dei Pagani, Stato della Città e Diocesi di Nocera dei Pagani, Nocera Inferiore, 1877.
- Pasquale Smaldone, Divota coroncina in onore di Santa Maria dei Bagni, Angri 1892.
- F. Pacichelli, Il Regno di Napoli in prospettiva, Napoli 1703 vol. II.
- Cenno Storico del Santuario di S. Maria dei Bagni nella terra di Angri grazie largite dalla Vergine ai suoi devoti nell'anno 1904, Angri 1905.
- GIUSEPPE GIOVANNI GUALTIERI, VITA DEL GLORIOSO S. PASQUALE BAYLON, Napoli 1729.
- ORLANDO, Storia di Nocera de' Pagani, Napoli 1884.
- 1 Giordano Bruno “ il Candelaiò ” a cura di Isa Guerrini Angri-sani, 1976 Milano.
- Pasquale Smaldone, Divota coroncina in onore di Santa Maria dei Bagni, Angri 1892
- Archivio di Stato Napoli, archivio della Diocesi di Nocera Sarno
- G. VITOLO, Governo del territorio e rappresentazione dello spazio nel Mezzogiorno aragonese, in Ricerca come incontro. Archeologi, paleografi e storici per Paolo Delogu, a cura di G. Barone, A. Esposito, C. Frova, Roma 2013, pp. 399-424.
- Fernando La Greca - Vladimiro Valerio, Paesaggio antico e medievale nelle mappe aragonesi di Giovanni Pontano: Le terre del Principato citra, Acciaroli, Centro di Promozione Culturale per il Cilento

## La Pagina dei Convegni

*Claudia Perrino Ruggiero*

### **Presentazione della prima edizione del manuale di diritto del lavoro degli Autori Italo Meoli e Rocchina Staiano**

La prima edizione del manuale di diritto del lavoro degli Autori Italo Meoli e Rocchina Staiano, pubblicata nel Gennaio 2023 ed aggiornata alle novità legislative e giurisprudenziali più recenti, offre una presentazione analitica e approfondita di ciò che permea i temi del lavoro. Gli Autori, che vantano importanti contributi scientifici sul tema, grazie ad una esposizione equilibrata, compresa la ricca dottrina e giurisprudenza maturate sino ad oggi, propongono un quadro completo e aggiornato della disciplina, perfetto per chi vuole approfondire al massimo la materia.

In maniera sistematica nel presente volume, suddiviso in quattro parti, è stato illustrato in primis il ruolo assunto dal D. Lgs. 81/2015 che ha rinnovato l'intera materia dei contratti di lavoro ed evidenziato in merito come l'impresa possa modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza per questo intaccare il suo trattamento economico. È stato poi esposto puntualmente il ruolo dello smart working con particolare attenzione alle lavoratrici madri ed ai genitori lavoratori con figli disabili. Altro aspetto degno di rilievo è stato focalizzare l'attenzione sulla Rete dei servizi per le politiche del lavoro, in particolare sull'ANPAL che mira all'elevazione professionale, a migliorare l'efficienza del mercato assicurando ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro. Contributo fondamentale dell'opera è stato anche affrontare i punti essenziali del diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia. Nella loro analisi gli Autori in maniera dettagliata hanno posto l'accento sulle norme speciali per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica da Covid-19 ed in particolare su quanto previsto a tutela dei lavoratori fragili, ad esempio per lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Non solo. L'indagine accurata compiuta dagli Autori, nella stesura del loro lavoro, si è incentrata, altresì, sulla disciplina in materia di tutela

e sostegno della maternità ed al relativo diritto al rientro e alla conservazione del posto di lavoro, sul porre l'attenzione al periodo di congedo di paternità alternativo, così come disciplinato dal D. Lgs. 105/2022, ed ancora sulla legge di Bilancio 2022, che ha introdotto misure a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Il focus di questo studio è stato anche soffermarsi sulle forme di tutela che il dipendente può chiedere in sede giudiziale in caso di condotta illegittima perpetrata in suo danno e la reintegrazione nelle precedenti mansioni. Qui gli Autori hanno posto in luce la problematica inerente la discriminazione di genere e la rilevanza della L. 125/91 volta a favorire l'occupazione femminile e a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, all'uopo si è approfondito l'importante ruolo svolto sul punto dal Consigliere/a di parità. A tal proposito interessante è stato anche il richiamo alla Convenzione n. 190/2019, approvata dall'OIL, inerente l'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, recepita in Italia con la L. 4/2021. Nell'affrontare con determinazione e impegno il presente lavoro gli Autori hanno anche messo in rilievo il delicato ed attuale tema del mobbing e dello straining ricostruendone la definizione giurisprudenziale e la configurabilità delle rispettive condotte con le relative differenze.

Il manuale, grazie alla consolidata esperienza professionale degli Autori, in maniera lineare esplica la materia del diritto del lavoro nelle sue linee evolutive e nei suoi istituti essenziali fino ad abbracciare, temi innovativi tra cui il cd. whistleblowing in ordine al divieto al trasferimento ritorsivo nei confronti del lavoratore che abbia segnalato condotte illecite, e molteplici aggiornamenti quali ad esempio il Decreto Trasparenza, 104/2022, che disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro; nella fattispecie, gli Autori ne hanno descritto in modo dettagliato l'ambito di applicazione nonché i profili che riguardano gli obblighi di informazione del datore di lavoro nei riguardi del lavoratore. Gli Autori in maniera dettagliata e chiara hanno anche esposto i limiti posti al potere di controllo del datore di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal c.d. codice della privacy

**WEBINAR**

**Presentazione del Manuale di DIRITTO DEL LAVORO,**  
a cura di Italo Meoli e Rocchina Staiano

Saluti  
**Avv. Anna De Nicola**  
Presidente COA di Nocera Inferiore

Introduce  
**Avv. Antonio Torre**  
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Intervengono gli autori  
**Avv. Italo Meoli**  
Foro di Nocera Inferiore  
**Avv. Prof. Rocchina Staiano**  
Docente Università di Teramo

Per le modalità di partecipazione si rimanda alla guida qui scaricabile  
**Guida al collegamento aula virtuale**

**24**  
**marzo**  
**2023**  
**ore 15.30**

ed il relativo divieto del controllo “fine a se stesso”. Il presente manuale, ove sono menzionate oltre le più recenti pronunce giurisprudenziali riguardo tutti i temi trattati anche rilevanti circolari Inps e Inail ed interPELLI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si caratterizza, dunque, per un’analisi dai contenuti ori-

ginali e per un percorso approfondito dai temi introduttivi fino alle nozioni fondamentali degli argomenti trattati fornendo strumenti indispensabili per i futuri giuristi ed un supporto prezioso, per una materia spesso contraddistinta da una regolamentazione complessa e stratificata nel tempo, per gli “addetti ai lavori”.

## Notizie dal consiglio

**A cura di Barbara Barbato**

*Consigliere del COA di Nocera Inferiore*

*News COA*

### **Il COA di Nocera Inferiore esprime il proprio sostegno alle ragioni poste a base dell'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 19, 20, 21 aprile 2023 proclamata dall'Unione Camere Penali Italiane**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore esprime il proprio sostegno alle ragioni poste a base dell'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 19, 20, 21 aprile 2023 proclamata dall'Unione Camere Penali Italiane, espresse nella delibera della Giunta U.C.P.I. del 27 marzo 2023. In particolare, questo Consiglio condivide le doglianze relative alla mancata convocazione di un tavolo tra le componenti del Governo, del Parlamento, della Magistratura e dell'Avvocatura per la modifica dei decreti attuativi della Riforma "Cartabia". Occorrono risposte immediate e chiarimenti efficaci sulle varie criticità evidenziate dal mondo forense, quali la norma sulle impugnazioni, le carenze di organico che costituiscono un grave handicap per la celebrazione delle nuove udienze predibattimentali e per l'amministrazione della giustizia penale. L'assenza di dialogo tra le parti ed il mancato ascolto delle componenti dell'Avvocatura che vive quotidianamente i Tribunali, comporta solamente un notevole nocimento per i cittadini, i quali sono i veri danneggiati dalla mancata istituzione di un tavolo permanente ed efficiente di confronto. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, alla luce del delicato momento che sta attraversando l'universo giudiziario, a seguito della Riforma "Cartabia", auspica una celere risposta da parte di Governo, Magistratura e Parlamento all'invito del mondo forense alla realizzazione di momenti di proficua interazione tra le parti per l'interesse superiore della giustizia.

*News CASSA FORENSE*

*Tratte dal sito [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)*

### **Nuove disposizioni in materia di gravidanza a rischio introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n.105**

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13

aprile 2023, ha recepito la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. v), del Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 - che ha novellato l'art 70, comma 1, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 - con la quale è stata prevista un'indennità per i periodi di "gravidenza a rischio" anche a favore delle libere professioniste iscritte alle Casse di Previdenza. Per l'effetto, l'indennità di maternità può essere richiesta e corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'art 17, comma 3.

L'indennità verrà erogata, previa domanda dell'interessata con allegazione del certificato medico della ASL competente che attesta la gravidanza a rischio, nonché il prescritto periodo di astensione dall'attività lavorativa. Il periodo indennizzato può essere compreso dal momento dell'accertamento fino all'inizio del periodo tutelato, ovvero avere una durata più breve. In questo caso, la professionista, persistendo i motivi di rischio e previo nuovo accertamento della ASL, potrà presentare una domanda di integrazione della indennità per "gravidenza a rischio".

Per la stessa gravidanza ciascuna professionista potrà, quindi, presentare una o più domande in relazione al tipo di attestazioni che riceverà dalla ASL competente all'emissione del certificato.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line nell'area personale riservata del sito Cassa.®

L'indennità spettante verrà calcolata con i medesimi criteri previsti per l'indennità già spettante per i due mesi precedenti e i tre successivi alla data del parto ai sensi dell'articolo 70, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

A seguito della entrata in vigore della nuova disposizione normativa, l'indennità di maternità diventa forma tipica di tutela della "gravidenza a rischio" con preclusione, per il medesimo evento, delle forme di assistenza precedentemente erogate in base alle disposizioni del Regolamento dell'Assistenza.

\*\*\*\*

### **Nasce la Camera di Conciliazione di Cassa Forense**

Diventa operativa la Camera di Conciliazione, istituita da Cassa Forense per favorire la risoluzione amichevole delle controversie sulle sole sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi.

L'istituto permetterà agli iscritti di chiedere l'annullamento o la riduzione delle sole sanzioni di importo complessivo superiore ad 300,00 ricorrendone giusti e comprovati motivi.

La domanda di conciliazione deve essere presentata avverso l'accertamento definitivo della sanzione ex artt. 74 e 76 Regolamento Unico della Previdenza e prima che lo stesso sia trasmesso per l'iscrizione al ruolo o che la Cassa abbia avviato una procedura di recupero giudiziale o che l'istante abbia adito la Giunta Esecutiva o l'Autorità Giudiziaria.

La domanda può essere proposta a condizione che sia intervenuta la preventiva regolarizzazione dell'inadempienza anche mediante rateazione.

Il procedimento di conciliazione si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio tra la Cassa e il soggetto richiedente.

I ricorrenti dovranno motivare e documentare le ragioni per cui non hanno potuto ottemperare agli obblighi contributivi.

La Camera di conciliazione è costituita da più Collegi. Ogni Collegio è composto da tre membri, designati dal C.d.A. di Cassa Forense tra avvocati di comprovata esperienza in materia che non siano componenti in carica di organismi forensi. Nessun compenso è previsto a favore dei membri del Collegio.

Il Collegio, qualora ritenga sussistenti e fondati motivi di equità, formula proposta conciliativa.

In caso di raggiungimento dell'accordo viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo di tutti i precedenti e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario.

In caso di rigetto, non raggiungimento dell'accordo o mancato rispetto dei termini dell'accordo, l'istanza di conciliazione non potrà essere riproposta.

Uno strumento agile che faciliterà i rapporti tra l'iscritto ed il suo Ente Previdenziale.

Il Modulo di domanda al seguente link:

<https://www.cassaforense.it/media/10561/modulo-domanda-di-conciliazione.pdf>

\*\*\*\*

### **Rapporto CENSIS sull'avvocatura, le prospettive future: 2023 l'anno della svolta?**

Il 12 aprile alle 10.00, presso l'Auditorium di Cassa Forense, in via Ennio Quirino Visconti 8, Roma, sarà presentato il Rapporto sull'Avvocatura 2023, realizzato in collaborazione tra Cassa Forense ed il Censis. "L'Avvocatura oltre la crisi.

Prospettive di crescita della professione" è il titolo dell'evento di quest'anno con l'auspicio che i segnali positivi registrati nel 2022 possano consolidarsi e

consentire di archiviare il lungo periodo di criticità acuito dalla pandemia prima e dalla guerra poi. Il Rapporto sarà illustrato dal Presidente di Cassa Forense Valter Militi e, per il Censis, dal Segretario Generale Giorgio De Rita e dal Responsabile Area Economica e Finanziaria, dott. Andrea Toma.

Lo sviluppo ha seguito le direttrici di tre modalità d'analisi: l'indagine presso gli avvocati, articolata tramite una web survey condotta dal Censis nel mese di febbraio 2023, alla quale hanno partecipato 22.000 avvocati; i dati su iscritti, redditi e pensioni forniti dall'Ufficio Attuariale di Cassa Forense; l'indagine sulla domanda di servizi legali, incentrata sul Terzo Settore.

Fra gli elementi significativi emersi, si evidenzia la crescita del reddito complessivo Irpef della professione, che nel 2021 ha sfiorato i 9 miliardi e mezzo di euro, con un incremento del 10,7% (dopo la netta diminuzione del 4,1% del 2020), determinando un incremento del reddito medio annuo del 12,2% (-6% nel 2020) e portando il valore a 42.386 euro, miglior risultato dal 2012. Migliora altresì la performance reddituale media delle classi d'età più giovani (dal 14 al 16% fra i 30 e i 44 anni) e delle donne (13,2% contro l'11,2% dei colleghi uomini).

Elementi positivi che non impediscono tuttavia a una quota importante di intervistati, il 48,6% del campione, di individuare nell'elevato numero di avvocati e nella sovrabbondanza dell'offerta di servizi legali i principali fattori di rischio per il futuro. E questo, nonostante il 2022 abbia registrato, rispetto all'anno precedente, una flessione degli iscritti, attualmente 240.019, con un tasso negativo del -0,7%. All'evento saranno presenti il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone, il Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto e il sottosegretario MEF Federico Freni.

Tra gli altri partecipanti, il Presidente della Comm.ne Giustizia della Camera dei deputati Ciro Maschio, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense e il Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense.

\*\*\*\*

### **Bando n. 1/2023 per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di strumenti informatici per lo studio legale (art. 14 lett. A7 del regolamento per l'erogazione dell'Assistenza)**

#### **Art. 1 – Oggetto**

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 14, lett. a7) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 marzo 2023, indice per l'anno 2023

un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di 1.600.000,00 per l'acquisto di strumenti informatici destinati all'esercizio della professione legale.

#### **Art. 2 - Destinatari**

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che, al giorno antecedente la data di pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n- 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. Sono esclusi coloro che hanno percepito il contributo in forza dei bandi n. III/2020, n. 4/2021 e n. 1/2022.

#### **Art. 3 - Importo**

Il contributo è pari al 50% della spesa complessiva, al netto dell'IVA, sostenuta per l'acquisto di strumenti informatici destinati all'esercizio della professione nel periodo dal 1- gennaio 2022 al giorno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

Non sono riconoscibili contributi di importo inferiore a 300,00 o superiore a 1.500,00.

Sono rimborsabili esclusivamente le spese relative all'acquisto dei seguenti strumenti informatici, limitatamente ad uno per ciascuna tipologia:

- desktop pc;
- notebook;
- monitor;
- monitor con webcam microfono casse audio integrale;
- tablet;
- cuffie, auricolari, microfono;
- webcam;
- stampante multifunzione laser;
- sistema video ed audio per videoconferenze;
- lavagne interattive e sistema audio video per video conferenze;
- licenza antivirus e software per la gestione degli studi legali e relativi applicativi e aggiornamenti;
- firewall;
- abbonamento per l'utilizzo di piattaforme per videoconferenze;
- dispositivi per l'archiviazione, server protezione e/o condivisione dei dati dello studio;
- abbonamento e/o acquisto di servizi di cyber security per la protezione delle reti professionali dello studio legale.

#### **Art. 4 - Requisiti per la partecipazione**

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i

seguenti requisiti:

essere in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento;

non aver beneficiato di rimborso, totale o parziale, per le medesime causali da parte di altri Enti.

#### **Art. 5 - Modalità e termini della domanda**

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 24,00 del 15 giugno 2023 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it).

Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica, copia della/e fattura/e quietanzata/e e/o ricevuta/e di pagamento relativa/e all'acquisto eseguito nel periodo dal 1- gennaio 2022 al giorno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, intestata/e all'iscritto o allo studio associato cui appartiene. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante deve produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

#### **Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo**

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria formata nel seguente ordine e in base ai seguenti criteri:

- domande di iscritti che risultano essere in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2022 e non abbiano percepito il contributo tramite i bandi per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di strumenti informatici indetti dalla Cassa per gli anni 2018 o 2019;
- domande di iscritti che risultano essere in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2022 e abbiano percepito il contributo tramite i bandi per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di strumenti informatici indetti dalla Cassa per gli anni 2018 o 2019;
- domande di iscritti che non risultano essere in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2022.

Sono considerati in regola anche i richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano richiesto e ottenuto la rateazione dei contributi minimi dovuti e siano in regola con il pagamento delle rate già scadute per il medesimo periodo.

Nell'ambito della graduatoria, l'ordine di assegnazione è formato in ordine crescente dell'ammontare del reddito netto professionale relativo all'anno 2021. In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età anagrafica e, in caso di ulteriore parità, dalla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero di protocollo della domanda, reddito netto professionale relativo all'anno 2021, data di nascita e numero di anni di iscrizione alla Cassa, nonché a effettuare i controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni del richiedente.

\*\*\*\*

### **Bando per servizio di prestiti agli iscritti under 35**

#### **Premessa**

Cassa Forense, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della professione previste nel Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, in vigore dal 1- gennaio 2016, ha avviato una iniziativa in favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni, iscritti alla Cassa, che permetta loro, nei primi anni di esercizio dell'attività professionale, di accedere al mercato del credito, beneficiando dell'intervento da parte dell'Ente per l'abbattimento al 100% degli interessi passivi e per gli aspetti legati alla garanzia per l'accesso al credito. Il servizio di prestiti in favore degli iscritti, di durata triennale (21/3/2022 - 20/3/2025) è stato aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, a Banca Popolare di Sondrio (delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2021).

#### **Art.1 Oggetto**

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ai sensi dell'art. 14, lett. a4) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, indice, anche per l'anno 2023, come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2/3/2023 un bando per l'erogazione di prestiti agli iscritti alla Cassa riguardante agevolazioni per l'accesso al cre-

dito, tramite interventi per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti finalizzati all'allestimento ed al potenziamento dello studio legale. Il servizio, affidato a Banca Popolare di Sondrio, prevede la possibilità per i richiedenti, entro il plafond di cui al successivo art. 4, di beneficiare di un abbattimento al 100% degli interessi passivi relativi al prestito stesso che verranno versati dalla Cassa all'Istituto di credito e della garanzia fideiussoria prestata dall'Ente per coloro che abbiano dichiarato un reddito professionale inferiore ad 10.000,00. L'importo erogabile in conto capitale agli iscritti da parte della Banca non potrà superare complessivamente il limite di 10.000.000,00 annuo.

#### **Art.2 Beneficiari**

Hanno titolo per beneficiare dell'iniziativa gli iscritti alla Cassa, esclusi i praticanti, che non abbiano compiuto il 35- anno di età alla data di presentazione della domanda e che non abbiano in corso un altro prestito riguardante precedenti analoghi bandi della Cassa Forense.

#### **Art.3**

##### **Requisiti di ammissione**

Per l'ammissione al bando il richiedente:

- deve essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5) e con il pagamento dei contributi previdenziali nei confronti dell'Ente, con possibilità di presentare all'atto della domanda richiesta di regolarizzazione spontanea (art. 76 Regolamento Unico Previdenza Forense) o di aderire ad accertamenti già avviati dalla Cassa (art. 75 Regolamento Unico Previdenza Forense);
- deve aver dichiarato, nell'ultimo Modello 5, un reddito netto professionale non superiore ad 40.000,00;
- non deve aver compiuto il 35- anno di età alla data di presentazione della domanda;
- deve essere iscritto alla Cassa da almeno due anni, compresi eventuali periodi di praticantato;
- non deve avere in corso un altro prestito riguardante precedenti analoghi bandi della Cassa Forense.

Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di iscrizione a Cassa Forense; qualora, pertanto, per qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dall'Albo il contributo viene meno ed il professionista dovrà provvedere al pagamento integrale degli interessi derivanti dal prestito ottenuto a decorrere dalla rata successiva alla mensilità in cui è stata adottata la delibera di cancellazione dall'Albo,

anche con eventuale rimborso degli interessi versati dalla Cassa e non dovuti, oppure all'immediato rimborso del credito residuo.

#### Art.4

##### **Importo erogabile e caratteristiche del prestito**

L'intervento della Cassa per i prestiti erogati sulla base del presente bando consiste, fino ad esaurimento del fondo stanziato di seguito indicato, nell'abbattimento del 100% degli interessi passivi in favore di tutti gli iscritti alla Cassa e nella garanzia fidejussoria limitatamente ai professionisti con reddito netto professionale dichiarato nell'ultimo Modello 5 inferiore ad 10.000,00.

Le caratteristiche del prestito sono:

- un tasso nominale annuo fisso pari all'IRS lettera di periodo corrispondente alla durata del prestito concesso (ovvero uno, due, tre, quattro e cinque anni) maggiorato di uno spread pari al 3,40%;
- un limite minimo di capitale concesso in prestito pari ad 5.000,00 ed un massimo pari ad 15.000,00 per iscritto;
- una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi;
- la periodicità rata mensile;
- spese di istruttoria una tantum pari ad 35,00 a carico del richiedente;
- nessuna spesa per incasso rata;
- estinzione anticipata possibile in qualsiasi momento senza l'applicazione di alcuna penale;
- delibera a insindacabile giudizio di Banca Popolare di Sondrio;
- oneri fiscali, all'atto dell'erogazione sarà trattenuta, in ottemperanza al DPR 601/73, l'imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale erogato.

Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente bando è stato previsto uno stanziamento annuo da parte della Cassa, pari, per l'anno 2023, ad 1.000.000,00 per il pagamento degli interessi passivi relativi all'intera durata del prestito e di 2.500.000,00 per la garanzia fidejussoria.

#### Art.5

##### **Domanda – Termini e modalità di invio**

La richiesta di prestito deve essere inviata entro il 31/10/2023, a pena di inammissibilità, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense esclusivamente tramite l'apposita procedura on line attivata sul sito internet della Cassa ([www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)).

Non sono ammesse domande presentate con modalità e/o canali diversi. Unitamente alla domanda il richiedente dovrà produrre, sempre con modalità telematica, una autocertificazione in cui vengano indicate le finalità del prestito come evidenziate all'art. 1 del Bando.

Cassa Forense, comunque, si riserva di verificare, anche a posteriori, la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Le richieste verranno evase in ordine di data di presentazione della domanda e fino ad esaurimento dei fondi stanziati per ciascun anno solare.

#### Art.6

##### **Disposizioni finali**

I richiedenti ammessi all'iniziativa dovranno sottoscrivere, a pena di decadenza, il relativo contratto di prestito con Banca Popolare di Sondrio entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di ammissione al beneficio di cui al presente bando.

#### News CNF

Il COA di Rieti chiede di sapere se il tirocinante che anticipi un semestre di pratica durante il corso di studi universitari sia tenuto, prima della laurea, a frequentare i corsi di formazione di cui al d.m. n. 17/2018.

L'anticipazione del semestre di tirocinio in costanza di studi universitari comporta l'iscrizione nel Registro, con tutti gli obblighi che ne conseguono, ivi compresa la frequenza dei corsi di formazione obbligatoria. D'altra parte, il d.m. n. 17/2018 non prevede, tra le cause di esonero dalla frequenza del corso, l'anticipazione del semestre di tirocinio in costanza di studi universitari. Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 59

\*\*\*\*

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili richiede se il CNF abbia mutato orientamento (rispetto a quanto espresso nel proprio parere n. 64 del 2016) in ordine alla partecipazione di un avvocato ad una Società tra Professionisti ex Lege n. 183/2011.

Ebbene, con il precedente parere n. 64 del 2016, il CNF ebbe modo di evidenziare sotto il profilo sostanziale quanto segue.

(i) Innanzitutto, l'art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 147/2012, sancisce che la professione di avvocato è incompatibile "con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto

della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico"; di qui, la conseguenza per cui l'avvocato può detenere partecipazioni societarie, ma gli è inibito, tranne nelle ipotesi eccezionali previste, l'esercizio di attività propriamente gestorie all'interno delle medesime collettività organizzate;

(ii) con riguardo, invece, al diverso tema relativo all'esercizio dell'attività professionale forense in forma societaria, venne precisato che "allo stato attuale l'esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari (per tali intendendo quelle che hanno ad oggetto attività professionali riservate a differenti professioni regolamentate, quali ad esempio, quelle che l'ordinamento riserva ai dottori commercialisti e agli avvocati)", nel senso che "la società multidisciplinare di cui al quesito non può, in ogni caso, esercitare la professione forense, salva restando la possibilità per un avvocato di parteciparvi, ma senza per essa poter svolgere la tipica e riservata attività forense". Tali conclusioni possono essere anche oggi confermate anche all'esito dell'introduzione dell'art. 4-bis della Legge n. 247/2012 (norma inserita dall' art. 1, comma 141, lett. b, L. 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell'art. 5 della legge professionale che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta). Ebbene, quanto alle incompatibilità, rimanendo pur sempre ferma la possibilità che l'avvocato detenga partecipazioni societarie, si ribadisce che, alla luce della normativa in vigore l'assunzione di una carica gestoria in una società è compatibile con la professione forense solo laddove, ai sensi del citato art. 18, comma 1, lett. c), l'attività della società amministrata dall'avvocato sia limitata alla sola "amministrazione di beni, personali o familiari". Ne deriva che l'incompatibilità afferisce all'esercizio dell'attività gestoria derivante dal proprio ruolo all'interno di una determinata società.

Quanto, invece, all'esercizio della professione forense a mezzo di società, il citato art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente la costituzione di società tra avvocati (STA) e, dunque, ammette l'esercizio in forma societaria della professione forense mercé l'utilizzo dei modelli societari tipizzati all'interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative). Inoltre, la norma, tra l'altro, prevede che: - la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati; - i componenti dell'organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; - i soci professionisti possono rivestire la ca-

rica di amministratori. Ne deriva che la funzione gestoria delle STA è propriamente appannaggio degli avvocati, sicché, nonostante si tratti di un'attività gestoria societaria, essa è pienamente funzionale all'attività forense e, dunque, non è naturalmente ricompresa nel regime di incompatibilità prescritto all'art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 247 del 2012.

Insomma, in materia di STA vengono prescritte una serie di regole - di carattere speciale - volte a contemperare la forma societaria con l'attività legale e con il servizio di rilievo sociale sotteso al ruolo dell'avvocato; in particolare, la STA (anche a r.l. o p.a. unipersonale) è uno strumento organizzativo (tipico e speciale) immaginato allo scopo di agevolare l'esercizio dell'attività forense, che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale e preservare la riserva dell'attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati.

Trattasi certamente di una normativa speciale che prevale sulla (anteriore e) generale disposizione della L. n. 183 del 2011, art. 10 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina di cui al D.Lgs. n. 96 del 2001, artt. 16 e ss. (che pure aveva introdotto la fattispecie dell'esercizio in forma societaria dell'attività forense). D'altronde, in tal senso si è sostanzialmente espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, affermando che: "Dal 1.1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dalla L. n. 247 del 2012, art. 4-bis (inserito dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 141, e poi ulteriormente integrato dalla L. n. 205 del 2017), che - sostituendo la previgente disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 96 del 2001, artt. 16 e ss. - consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati" (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19 luglio 2018, n. 19282).

L'esercizio dell'attività forense in forma societaria è riservata in via esclusiva, dunque, alle STA (ex art. 4-bis della Legge n. 247/2012); non è, pertanto, consentito alle società multidisciplinari esercitare l'attività forense in forma societaria; ciononostante, è possibile, fermi i limiti correlati alle incompatibilità di cui all'art. 18 Legge n. 247/2012, che un avvocato partecipi ad una Società tra Professioni multidisciplinare ex L. n. 183/2011, senza però poter comunque esercitare all'interno di tali società la tipica e riservata attività forense. Consiglio nazionale forense, parere 15 dicembre 2022, n. 49

## Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore STATISTICHE AGGIORNATE AL 01/05/2023

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	540	18	1	0	559
Avvocati (non cassazionisti)	1454	16	2	15	1487
<b>Totale</b>	<b>1994</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>2046</b>

### Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	156	8	0	0	164
Avvocati (non cassazionisti)	748	10	0	3	761
<b>Totale</b>	<b>904</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>925</b>

### Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	384	10	1	0	395
Avvocati (non cassazionisti)	706	6	2	12	726
<b>Totale</b>	<b>1090</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1121</b>

	Uomini	Donne	Totale
Praticanti Semplici	184	245	429
Praticanti Abilitati	44	79	123
<b>Totale</b>	<b>228</b>	<b>324</b>	<b>552</b>

	Uomini	Donne	Totale
Iscritti	1349	1249	2598

	Studi Assoc.	Soc.Tra Prof.	Soc.Tra Avv.
	39	1	3



## ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

VIA G. FALCONE, 12/14

TEL & FAX 081 5179998 PBX

C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651

CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: SI67QL

ORGANISMOCONCILIAZIONENOCERA@GMAIL.COM - ODC.FORONOCERA@LEGALMAIL.IT

[WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC](http://WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC)